

DCCXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sul processo verbale:		Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste l'11 dicembre 1948:	
ZERBI	29402	a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. (1109)	29415
Commemorazione dell'onorevole Leone Osvaldo Girolami:		PRESIDENTE	29415
PRESIDENTE	29402	CHIOSTERGI	29416
CARLATO	29403	BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29416
CECCHERINI	29403		
BELTRAME	29403	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948. (1205)	29416
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29403	PRESIDENTE	29416
Congedi	29402	NITTI, <i>Relatore</i>	29416
Disegni di legge:			
(Presentazione)	29433	Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:	
(Trasmissione dal Senato)	29402	a) Avenant al Protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti tra la Svizzera e l'Italia; b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) Scambi di Note. (1646)	29417
Disegni di legge (Discussione):		PRESIDENTE	29417
Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (228-B)	29405	CHIOSTERGI, <i>Relatore</i>	29417
PRESIDENTE	29405, 29406	BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29417
PERROTTI	29405, 29407		
MIGLIORI, <i>Presidente della Commissione Interni</i>	29411	Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria concluso a Budapest il 28 marzo 1950. (1786)	29418
GENNAI TONIETTI ERISIA	29413	PRESIDENTE	29418
DE MARIA, <i>Relatore</i>	29414	GIACCHERO, <i>Relatore</i>	29418
COTELLESA, <i>Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica</i>	29414	BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29418
Accordo tra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni. (1204)	29415		
PRESIDENTE	29415		
CHIOSTERGI, <i>Relatore</i>	29415		
MORO ALDO, <i>Relatore</i>	29415		
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29415		

	PAG.
Commissione permanente (<i>Annunzio di costituzione</i>)	29402
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Discussione</i>):	
PRESIDENTE	29404
BUCCIARELLI DUCCI,	29404
CAPALOZZA	29404
GIACCHERO	29405
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	29434, 29436
CUTTITTA	29436
Interpellanze e interrogazione (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	29418, 29430
MICELI	29420

La seduta comincia alle 17.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

ZERBI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

ZERBI. Per fatto personale, in ordine ad una dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Nasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZERBI. Ieri sono stato citato come fratello di un socio di una certa società « Comied ». Tengo a precisare che io ho parecchi fratelli, ma nessuno di essi è socio della società in parola.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Basile e Leonetti.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di costituzione di una Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione (difesa) ha proceduto stamane alla sua costituzione per l'anno finanziario 1951-52 nel modo seguente: Presidente: Chatrian; vicepresidenti: Guerrieri Filippo e Azzi; segretari: Coppi Alessandro e Saccenti.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge approvato da quella II Commissione permanente:

« Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio » (2094).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Commemorazione dell'onorevole Leone Osvaldo Girolami.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui tutti i deputati e i membri del Governo*). La Camera è colpita oggi da un nuovo lutto per la morte di un degno, carissimo collega, l'onorevole Leone Osvaldo Girolami: nato a Duven, in Germania, l'11 febbraio 1894, e residente a Fanna, in provincia di Udine.

Laureatosi in ingegneria, fu propagandista del partito popolare e candidato alle elezioni provinciali di Udine del 1920.

Proveniva dalle file dell'Azione cattolica, della cui organizzazione giovanile fu consigliere superiore fino al 1931, e quindi presidente del gruppo laureati e delegato tri-veneto.

Era vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'*Avvenire d'Italia*, e direttore dell'ufficio provinciale della ricostruzione dal 1945.

Eletto deputato al Parlamento nel collegio Belluno-Udine-Gorizia con 17.414 voti preferenziali, fece parte, fino allo scorso anno, della Commissione VII (lavori pubblici) di cui fu relatore per il complesso di leggi di provvidenze per i terremoti del dicembre 1948.

Ultimamente faceva parte della Commissione VIII (trasporti).

Quando un male inesorabile lo colpì qualche anno fa, i nostri animi si protesero, in commovente solidarietà, in un augurale sentimento per il collega così caro e così gentile; e, quando sembrò che un miracolo divino lo avesse salvato, tutti ci stringemmo accanto a lui in un palpito di unanime soddisfazione. Purtroppo, la Provvidenza ha voluto premiare, altrimenti — non in relazione alla nostra visione terrena — la sua limpidissima vita; e noi ricordiamo, a conforto del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

nostro sincero dolore, con quanta cristiana rassegnazione egli accolse il grave male.

Alla désolata famiglia vada il nostro commosso, cordoglio, alla sua cara memoria il nostro pensiero reverente. (*Segni di generale consentimento*).

GARLATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARLATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo una lunga alternativa di speranze e di timori, che ha tenuto ansiosamente sospeso l'animo di parenti e amici per oltre un anno e mezzo, questa notte in Fanna, in provincia di Udine, ha cessato di vivere il collega onorevole Leone Osvaldo Girolami.

Nato nel 1894 in Germania da modestissima famiglia di emigranti friulani, passò colà i primi anni della sua infanzia, finché, morto gli il padre mentre egli era ancora in giovane età, la madre decise di tornare definitivamente in patria. Non ebbe facili gli anni della sua infanzia e della sua giovinezza. Mente aperta, intelligenza vivissima, si sentiva fortemente portato agli studi classici, che poté seguire entrando in seminario, non consentendogli le finanze familiari la frequenza delle scuole pubbliche. La sua vocazione, però, non era il sacerdozio e, uscito dal seminario, ottenne un posto di istitutore presso un collegio e giunse, finalmente, con la sua tenacia e il suo spirito di sacrificio, a conseguire la licenza liceale. A questo punto lo colse la prima guerra mondiale: chiamato sotto le armi, fece il suo dovere di combattente quale soldato del genio, maturando frattanto l'idea di dedicarsi, a guerra finita, agli studi di ingegneria.

Si iscrisse infatti a quella facoltà nella università di Padova e conseguì brillantemente la laurea, dedicandosi poi, quale libero professionista, all'edilizia in genere e all'edilizia sacra in particolare.

Conviene qui ricordare, onorevoli colleghi, le sue grandi doti morali. Sorretto da una profonda fede religiosa ravvivata da una rara conoscenza dei libri sacri e dei principî teologici e dogmatici, egli fu un vero campione di Cristo, senza ostentazione né rispetto umano, semplice come un bambino, forte e coerente sempre con se stesso, onesto fino allo scrupolo, di animo mite e generoso, umile e modesto.

Fu tra i pionieri dell'Azione cattolica, ricoprendo cariche importantissime e prodigandosi per esse con sacrificio dei suoi interessi personali e familiari. A riconoscimento

della sua opera preziosa in tale campo fu insignito dal Sommo Pontefice della commendata di san Gregorio Magno.

Nel campo politico fu uno dei primi iscritti al vecchio partito popolare, e continuò poi a dare il suo nome e la sua opera alla democrazia cristiana, che lo volle compreso fra i suoi candidati alle elezioni politiche del 1948 nel collegio di Udine-Belluno.

Egli fu eletto, infatti, deputato alla prima Assemblea legislativa repubblicana, e venne in questa Camera recando, insieme con il suo entusiasmo e con la sua fede, una vasta esperienza e una rara competenza, specialmente nel campo dei lavori pubblici. I colleghi della VII Commissione permanente ricordano certamente i suoi interventi sempre efficaci e costruttivi, basati appunto sul suo sapere e ispirati ad un alto senso di responsabilità.

La Camera, onorevoli colleghi, deve purtroppo registrare oggi, con la scomparsa dell'onorevole Girolami, un'altra gravissima perdita. Sia concesso a me, suo amico d'infanzia, legato a lui da un affetto più che fraterno, interpretando i sentimenti di tutti i colleghi, inviare da questo banco un saluto commosso, all'indimenticabile scomparso, e l'espressione della nostra più viva partecipazione all'immenso dolore della vedova e dei sette figlioli, così immaturamente privati dell'affetto e della guida di uno sposo e di un padre veramente esemplare.

Possa quella fede di cui egli fu campione attenuarne lo strazio. Il suo spirito aleggi sempre in mezzo a noi, monito e sprone a bene operare.

CECCHERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. A nome del gruppo del partito socialista e a nome dei socialisti democratici friulani, mi associo al cordoglio della Camera per la dipartita dell'onorevole Girolami, nostro leale e sereno avversario politico, quanto sincero amico.

BELTRAME. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRAME. Il gruppo comunista si associa al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Girolami.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo, a nome del Governo, al cordoglio della Camera per la morte dell'onorevole Girolami.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

**Domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di dieci domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Angelucci Mario, per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (Doc. II, n. 121).

Sono state presentate due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

Apro la discussione sulle due conclusioni. Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore per la maggioranza. Mi riporto alle conclusioni espresse nella relazione scritta.

Per venire incontro anche al desiderio espresso dall'onorevole Angelucci, devo precisare che nella relazione scritta sono incorso in una inesattezza, anche se questa è influente agli effetti della decisione che stiamo per prendere. Infatti, nella relazione scritta si legge che l'onorevole Angelucci pronunziò le parole « Lei non mostra di essere sereno e adotta sistemi intimidatori verso i testimoni; i suoi sono sistemi da maresciallo dei carabinieri ». Secondo la relazione scritta sembrerebbe che l'onorevole Angelucci avesse indirizzato queste parole al pretore stando al posto riservato al pubblico; in realtà, l'onorevole Angelucci usò questa espressione dopo che il pretore lo aveva invitato ad avvicinarsi a lui.

Fatta questa precisazione, non ho altro che da riportarmi alle conclusioni della relazione scritta: ritengo che non ricorrano le circostanze nelle quali il deputato debba essere tutelato dall'istituto della immunità parlamentare e pertanto invito la Camera a votare la proposta della relazione di maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. La relazione di minoranza, alla quale mi riporto integralmente, contiene una duplice conclusione: una di sospensiva e una di reiezione.

Penso, pertanto, che l'onorevole Presidente debba porre in votazione prima la proposta di sospensiva e poi quella di reiezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sospensiva proposta dal relatore di minoranza, in base alla quale, prima di decidere sul me-

rito, la Camera dovrebbe attendere l'esito del procedimento disciplinare in corso presso la Corte d'appello di Perugia sui fatti che hanno determinato la domanda di autorizzazione a procedere.

(È approvata).

Questa domanda di autorizzazione a procedere sarà pertanto ritrasmessa alla Giunta.

La seconda domanda è contro il deputato Sacchetti, per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (*calunnia*) (Doc. II, n. 133).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La terza è contro il deputato Togliatti, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio del Governo*, (Doc. II, n. 191).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è contro il deputato Saggin, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 224).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta è contro il deputato Viola, per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata continuata a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 231).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è contro il deputato Coli, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (*lesioni personali colpose*). (Doc. II, n. 237).

Onorevoli colleghi, per chiarimento comunico che le imputazioni sono due: lesioni colpose e contravvenzione stradale. La Giunta, per la imputazione di lesioni personali colpose,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

propone che venga concessa l'autorizzazione a procedere; per l'imputazione di contravvenzione stradale, lasciando impregiudicata la concessione di autorizzazione a procedere (dato che il decreto penale di condanna è stato emesso erroneamente in quanto avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta di autorizzazione a procedere) propone per questo secondo reato la rimessione degli atti al procuratore della Repubblica perché inizi di nuovo l'azione penale, salvo poi a chiedere l'autorizzazione a procedere.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione queste proposte.

(Sono approvate).

La settima domanda è contro il deputato Ingrao, per i reati di cui agli articoli 57 e 656 del codice penale (*diffusione di notizie false e tendenziose*). (Doc. II, n. 276).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

GIACCHERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. La mia dichiarazione di voto non vuole avere lo scopo di influire sulla decisione degli altri colleghi. Io posso facilmente comprendere che nella discussione, o durante dei comizi, delle esuberanze verbali abbiano luogo e possano poi trovare indulgenza nella nostra aula: è perfettamente comprensibile e ne abbiamo degli esempi anche oggi; ma non posso comprendere che il mandato parlamentare possa coprire la responsabilità del direttore di un giornale per un reato del quale un qualsiasi altro direttore di giornale dovrebbe rendere conto.

Vi è poi un particolare aspetto in quanto viene addebitato all'onorevole Ingrao, ed è il modo con cui è formulato l'insulto, che colpisce l'arma dei carabinieri con la più sanguinosa delle offese: quella di paragonarla alle « S. S. » tedesche. Ora, se vi è un corpo militare in Italia che ha avuto degli eroici sacrificati e dei martiri proprio ad opera delle « S. S. » tedesche (*Commenti all'estrema sinistra*), questo è quello dei carabinieri. (*Vivi applausi al centro e a destra*). Ed io non mi sento di coprire con il mio voto un insulto ed una responsabilità di cui chi si è reso colpevole deve rendere conto. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta.

(È approvata).

L'ottava domanda è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 656 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffusione di notizie false e tendenziose*). (Doc. II, n. 277).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 81 e 656 del codice penale (*pubblicazione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 278).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La decima è contro il deputato Serbandini, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 284).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (228-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

Questo disegno di legge, approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Le Commissioni riunite della Camera (I e XI) hanno a loro volta modificato in alcuni punti il testo del Senato.

A norma dell'articolo 67 del regolamento, saranno posti in discussione soltanto gli articoli modificati dal Senato.

PERROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Signor Presidente, se mi è consentito dal regolamento, vorrei proporre che la Camera, previa, occorrendo, una breve discussione generale, respingesse tutti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite e approvasse, per motivi di celerità e anche di merito, il testo del Senato, quale è ora a noi sottoposto, nella sua integrità.

PRESIDENTE. Onorevole Perrotti, ella propone in sostanza una pregiudiziale contro tutti gli emendamenti: contro quelli proposti dalla Commissione e contro quelli proposti da altri colleghi, il che non è ammissibile a norma dell'articolo 88 del regolamento. Ella avrebbe dovuto, piuttosto, presentare tempestivamente emendamenti soppressivi per ciascuna modificazione proposta dalle Commissioni riunite al testo del Senato.

Comunque, per darle modo di manifestare compiutamente il suo pensiero, le darò facoltà di parlare per dichiarazione di voto, quando ella lo chiederà, per esporre i motivi per i quali la Camera dovrebbe respingere le modificazioni della Commissione e approvare il testo del Senato.

L'articolo 1 del disegno di legge ratifica con varie modificazioni gli articoli del decreto, che occorre esaminare separatamente.

L'articolo 1 del decreto era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati ».

Il Senato lo ha modificato sostituendo, nella quart'ultima riga, alle parole: « ai concorsi banditi », le altre: « ai concorsi da bandire ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 del decreto era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631, sono i seguenti:

« Per l'ammissione ai posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce

requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero o universitario; per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di dieci anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito sufficiente avere sei anni di laurea.

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito sufficiente avere sei anni di laurea per gli ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito una attività sanitaria reale e continuativa di almeno due anni in un ospedale metropolitano o coloniale o in una clinica universitaria.

« Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

« Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito sufficiente possedere la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale ».

Il Senato non ha modificato il primo e il penultimo comma; ha sostituito il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero in ospedali italiani o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospitaliero come al secondo comma.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito un'attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano o comunque dipendente dall'amministrazione italiana o in un istituto universitario ».

Il Senato ha poi sostituito l'ultimo comma con i seguenti:

« Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi in cui questa è prescritta.

« Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

Le Commissioni riunite propongono il testo del Senato tranne che per i commi secondo e quinto.

Per il secondo comma propongono il seguente testo:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra ».

Per il quinto comma del testo del Senato le Commissioni riunite propongono il seguente testo:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito un'attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana, o in un istituto universitario ».

PERROTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo per queste modificazioni apportate al testo del Senato dalle Commissioni che io intendo esortare i colleghi a votare contro. Queste modificazioni sono di lieve entità in quanto estendono la possibilità della partecipazione ai concorsi anche ai medici che abbiano prestato servizio in ospedali coloniali e fuori d'Italia. Il mio dissenso sulle modificazioni apportate dalle Commissioni è motivato da argomenti di fondo.

La storia di queste disposizioni è triste perché esse, a mano a mano, partendo dal testo del 1938, attraverso successive redazioni, sono state continuamente peggiorate togliendo le garanzie di serietà che presentavano i concorsi; si è arrivati, infine, a quest'ultima redazione che appare certamente come un notevole regresso rispetto alla legge del 1938, quella legge cioè che si vorrebbe migliorare o per lo meno aggiornare.

Quella legge ingiustamente malfamata e qualificata come legge fascista, in confronto del confuso balbettio del testo che oggi ci viene presentato, appare un monumento di saggezza e di ponderazione. Ed è accaduto che tutto quello che di saggio e di ponderato era in quella legge è stato a mano a mano soppresso, oppure è stato minimizzato, mentre quello che di vero spirito fascista poteva esservi in quella legge è stato conservato ed aggravato, nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Per dovere di brevità (poiché non voglio ripetere argomenti che altre volte ho svolto), mi limito a ricordare che l'articolo 48 di quella malfamata legge, là dove parla della commissione giudicatrice dei concorsi, stabilisce che la commissione è composta dal presidente dell'amministrazione, da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, da un professore universitario e da due primari ospedalieri; e cioè esattamente, quasi con le stesse parole, quanto si propone all'articolo 4 del testo che stiamo esaminando.

Non vi era, pertanto, bisogno di ripetere la disposizione con una formulazione meno appropriata e meno adeguata; era necessario non modificare quell'articolo, se quella disposizione e quello spirito si volevano mantenere! Ma quella legge era, forse, giustamente giudicata come una legge fascista, perché, attraverso il presidente dell'amministrazione (di nomina governativa) e attraverso il medico provinciale e il medico dell'associazione sin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

dacale, permetteva al governo di manovrare i concorsi.

Ebbene, io credo che stiamo ripetendo lo stesso errore, perché, attraverso il presidente dell'amministrazione (di nomina prefettizia), attraverso il medico provinciale (ugualmente di nomina governativa) ed attraverso il professore universitario noi esautoriamo i medici ospedalieri dando ugualmente al Governo la possibilità di manovrare i concorsi, di far nominare i medici più graditi e, infine, di esercitare un predominio sugli ospedali.

Perché di questo si tratta! Con questa legge non si vogliono dare i migliori medici agli ospedali, ma si vuol stabilire, da parte di elementi variamente interessati, un predominio sugli ospedali. Così si arriva a questa assurdità: di permettere che un amministrativo, un non medico, debba giudicare e valutare il valore scientifico dei medici!

Si tratta di una tale assurdità che fa quasi vergogna il fatto che debba essere discussa in questa Camera. Anche perché si tratta di una questione di cui il Parlamento si occupa sin dal 1904, quando fu affrontato e risolto questo problema e quando Giovanni Giolitti si espresse con parole e con argomenti molto persuasivi, che oggi hanno uno strano sapore di attualità; fu allora stabilito che i medici debbono essere valutati da medici, come del resto avviene anche per i magistrati, i professori di lettere e via dicendo, che debbono essere giudicati da competenti e non da incompetenti.

Orbene, il voler permettere che in un esame clinico, cioè in un esame in cui si tratta di valutare la capacità tecnica del candidato (stabilire cioè se una sua diagnosi medica sia esatta oppure no), sia chiamato a pronunciare il proprio giudizio una persona che non ha competenza per giudicare, significa svalutare la serietà di quell'esame, nel caso specifico dei concorsi ospedalieri.

Io già un'altra volta in questa Camera feci ampie riserve sulla legittimità di una tale disposizione; ed ancora oggi, dopo aver riflettuto sull'argomento, dubito che una persona che per legge non può nemmeno visitare gli ammalati possa poi, sia pure con questa legge, valutare il giudizio che i candidati medici hanno presentato sui malati.

Io ho fondato motivo di ritenere che una simile disposizione, qualora fosse votata, non sarebbe valida, che in ogni modo darebbe adito a molti ricorsi al Consiglio di Stato, e, pertanto, ne contesto perfino la legittimità.

Si tratta di argomenti che ho già svolto altra volta e sui quali ritorno, non per una

questione di puntiglio, ma perché mi sta a cuore la vita degli ospedali. È un fatto che gli ospedali da prima della guerra non fanno concorsi, che la decadenza della vita ospedaliera si aggrava di giorno in giorno e che tutta la professione medica è in regresso. E noi, invece di cercare di rimediare a questi fatti preoccupanti, con questa legge daremo l'ultimo colpo alla classe medica (che sempre ha meritato nella storia e nella vita scientifica del nostro paese), daremo una umiliazione non meritata a tutti i medici italiani. Essi, da questo momento, si sentiranno inclini non più a perfezionare la loro preparazione, ma piuttosto ad addestrarsi all'intrigo, al favoritismo, ai metodi idonei per procacciarsi le raccomandazioni. E le commissioni di esame, presiedute da incompetenti, ben presto dovranno valutare non già il valore scientifico dei concorrenti, ma soltanto il peso delle raccomandazioni e la forza delle pressioni che saranno fatte al presidente e ai commissari.

LONGHENA, *Relatore*. Esagerazioni!

PERROTTI. È una questione di principio sulla quale insisto, è una questione di costume sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, è una questione di responsabilità che investe tutti noi, perché le conseguenze della umiliazione della classe medica (le conseguenze non sono visibili, perché i medici non faranno scioperi e non manifesteranno in modo clamoroso il loro malcontento, ma si deprimeranno) le vedremo nel fatto che i medici si estranieranno sempre più dai loro studi e dai loro ospedali, e cominceranno a considerare unicamente il loro tornaconto, con un conseguente, generale decadimento dell'arte medica.

La professione medica, in Italia, è in crisi. Tutti lo sappiamo, tutti lo sentiamo. Essa è in crisi per diversi motivi; è in crisi anche perché le auspiccate riforme della previdenza sociale non si fanno: proprio in questi giorni, a causa del modo come è trattata dalle mutue, la classe medica ha combattuto una gloriosa battaglia per il prestigio della professione.

A sostenere il prestigio della scienza italiana rimanevano gli ospedali, che, nella maggioranza dei casi, bene adempivano al loro compito di curare con scienza e con amore i propri malati. Ora, con questa legge si viene a menomare il prestigio del medico, si umilia l'intera classe medica, si favorisce il decadimento degli ospedali, si apre la porta a tutti gli arbitrî e al malcostume.

Quando vi era la ingiustamente malfamata legge del 1938, si potevano commettere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

ingiustizie per ragioni politiche. Oggi, con la pretesa di vagliare la personalità morale dei medici, si cerca d'introdurre nella valutazione un criterio ambiguo, che si presta a tutti gli equivoci ed a tutti gli arbitri.

Pertanto, di fronte al decadimento degli ospedali, ad evitare la carenza legislativa, non vi è che una sola strada: approvare integralmente il testo del Senato, secondo il quale giustamente era stato stabilito che a presiedere la commissione fosse un medico. Sarebbe bene approvare questo testo se non altro per motivi di celerità, perché ormai in materia di concorsi ospedalieri una legge, quale che sia, è sempre preferibile alla carenza legislativa. Viceversa, se noi modificassimo il testo del Senato, specialmente su questo punto del presidente della commissione, il Senato potrebbe nuovamente insistere e modificare il nostro testo; ed allora assisteremmo a questo indecoroso palleggiamento fra Camera e Senato, con grave danno per gli ospedali, per gli ammalati e per tutti i cittadini.

Pertanto vi esorto ancora, onorevoli colleghi, a meditare sul significato del vostro voto, e vi invito a votare contro tutti gli emendamenti delle Commissioni. Così facendo, approveremo una legge utile ed andremo veramente incontro alle esigenze degli infermi, degli ospedali, dei medici e della scienza italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del decreto nel testo del Senato con le modificazioni delle Commissioni.

(*È approvato*).

L'articolo 3 del decreto era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di ruolo d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria.

« Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

« Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ».

Il Senato ha sostituito gli alinea c) e d) con i seguenti:

« c) di un professore universitario ordinario o straordinario d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine della provincia in cui si bandisce il concorso ».

Ha poi aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria è elevata a dieci anni ».

Le Commissioni riunite propongono di sostituire l'alinea c) del testo del Senato con il seguente:

« c) di un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo ».

DE MARIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA, *Relatore*. Si tratta di una modificazione formale tendente a specificare meglio dal punto di vista tecnico ciò che il Senato ha inteso stabilire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento delle Commissioni.

(*È approvato*).

Le Commissioni propongono poi di sostituire l'alinea d) del testo del Senato col seguente:

« di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso. »

Pongo in votazione questa formulazione.

(*È approvata*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Pongo in votazione il comma aggiunto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 del decreto era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione della amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza;

c) di un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

« Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anche esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo;

c) di un professore universitario di ruolo di materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

« Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto ».

Il Senato ha sostituito gli alinea *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma con i seguenti:

« *a)* di un medico in rappresentanza della amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario della materia attinente al concorso;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

Ha poi sostituito gli alinea *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma con i seguenti:

« *a)* di un medico in rappresentanza della amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario di materia attinente al concorso ».

Le Commissioni propongono di sostituire gli alinea *a)* e *b)* del primo comma nel testo del Senato con i seguenti:

« *a)* del presidente della amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal consiglio di amministrazione, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».

Propongono poi di sostituire l'alinea *a)* del secondo comma nel testo del Senato col seguente:

« *a)* del presidente della amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente, o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal consiglio di amministrazione, presidente ».

L'onorevole Gaetano Martino propone di aggiungere agli alinea *c)* del primo e del secondo comma del testo del Senato, dopo le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

parole « professore universitario », le altre « di ruolo o fuori ruolo ».

Qual'è il parere delle Commissioni ?

MIGLIORI, *Presidente della I Commissione*. Accettiamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli alinea a) e b) del primo comma nel testo delle Commissioni.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'alinea c) del primo comma nel testo del Senato con l'emendamento Martino.

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea d) del primo comma nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea a) del secondo comma nel testo delle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione gli alinea b) e c) del secondo comma nel testo del Senato, con la aggiunta all'alinea c) dell'emendamento Martino.

(Sono approvati).

Il Senato ha approvato gli articoli 5 e 6 nel testo della Camera.

L'articolo 7 del decreto era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

« Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

« Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

« Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ».

Il Senato ha modificato l'alinea c) e ha aggiunto, dopo di esso, un comma:

« c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di operazione sul cadavere per i primari chirurghi.

« Qualora, a giudizio della Commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali prove, esse saranno sostituite, per i primari medici, da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica ».

Le Commissioni propongono di ripristinare il testo della Camera, respingendo le modificazioni introdotte dal Senato.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Dopo l'articolo 7 del decreto la Camera aveva inserito il seguente articolo 7-bis:

« La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

40 punti per gli esami;

45 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

65 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

10 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche ».

Il Senato ha così modificato gli alinea a) e b):

« a) *Concorsi per primario:*

45 punti per gli esami;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

60 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche ».

Pongo in votazione questa formulazione, accettata dalle Commissioni della Camera.

(È approvata).

La Camera aveva inserito altresì nel decreto il seguente articolo 7-ter:

« Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

20 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

« Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

20 punti alla prova orale;

20 punti alla prova pratica.

« Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine d'importanza:

1°) anni di carriera effettivamente prestati;

2°) importanza degli ospedali e istituti presso i quali la carriera si è svolta;

3°) numero e valore dei concorsi superati.

« Tali criteri di valutazione dovranno essere precisati dalla commissione giudicatrice nella sua riunione preliminare e, sempre, prima dell'inizio dell'esame specifico dei titoli dei singoli concorrenti.

« Analogamente i 15 punti per i titoli scientifici saranno assegnati con criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione.

« Nei concorsi, nei quali non è attuabile la prova pratica e in quelli per aiuto e per assistente si seguiranno analoghi criteri.

« Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di pri-

gionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, e sempre che tali titoli non siano già stati valutati ai sensi del quarto comma del presente articolo ».

Il Senato ha modificato l'assegnazione del punteggio stabilendo 25 punti per la prova clinica (al primo comma) e 25 punti alla prova orale (al secondo comma).

Ha poi soppresso i commi terzo, quarto, quinto e sesto ed ha sostituito l'ultimo comma con i seguenti tre commi:

« Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

« Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente.

« Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati ».

Le Commissioni propongono la soppressione del penultimo comma nel testo del Senato e la sostituzione dell'ultimo comma con il seguente:

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti titoli siano già stati valutati ».

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato al primo e al secondo comma, con la soppressione dei commi terzo, quarto, quinto e sesto.

(Sono approvate).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione del penultimo comma del testo del Senato, proposta dalle Commissioni.

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo delle Commissioni.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati dal Senato nel testo trasmesso dalla Camera.

La Camera aveva soppresso l'articolo 10 del decreto. Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha poi inserito, dopo l'articolo 10 del decreto, il seguente articolo 10-*bis*:

« I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, possono con provvedimento delle Amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva ».

Le Commissioni propongono di aggiungere, in fine, le parole: « purché l'ospedale sia di prima categoria ».

Pongo in votazione l'articolo 10-*bis*, così modificato.

(È approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 11 del decreto nel testo della Camera ed ha mantenuto la soppressione dell'articolo 12 votata dalla Camera.

La Camera aveva approvato l'articolo 13 del decreto nella seguente formulazione:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, ri-

guardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è aumentato di quattro anni ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

« I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

« Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età ».

Le Commissioni propongono il ripristino del testo della Camera e la soppressione dei due commi aggiunti dal Senato.

Pongo in votazione il primo comma nel testo già approvato dalla Camera.

(È approvato).

Gli onorevoli Gennai Tonietti Erisia e Fassina propongono di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il termine di permanenza in servizio, limitatamente ai sovrintendenti e direttori sanitari che hanno acquistato la stabilità è elevato al 70° anno di età ».

La onorevole Gennai Tonietti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GENNAI TONIETTI ERISIA. In un'altra occasione, per la quale il Senato intendeva protrarre i limiti di età al 70° anno, ho concordato con la Commissione circa la non elevazione dei limiti di età per i primari, ed è inutile ritornare sull'argomento.

Tuttavia, dopo un più ponderato esame della questione, ho creduto ora opportuno presentare questo emendamento, che eleva i limiti di età limitatamente ai sovrintendenti ed ai direttori sanitari, per ragioni di tecnica amministrativa e nell'interesse degli ospedali nonché nell'interesse degli stessi sanitari, direttori sanitari e sovrintendenti; dico nell'interesse dell'amministrazione, in quanto l'attività del direttore sanitario e del sovrintendente anziano ha carattere direttivo-organizzativo e di coordinamento delle altrui attività: quindi questo compito richiede una certa esperienza, che può essere soltanto frutto dell'età.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

D'altra parte, motivi di ordine pratico lo consigliano, perché attualmente vi è carenza di elementi preparati per la sostituzione di esperti. Risulterebbe quindi difficile questa sostituzione, problematica. Col tempo, la preparazione dei direttori sanitari ci darà una maggiore possibilità di sostituzioni, poiché si è iniziato soltanto da un anno, e per la prima volta, un corso di specializzazione per la preparazione dei direttori sanitari.

Nei riguardi degli interessati, poi, è opportuno far osservare che l'attuale formulazione dell'articolo 13 risulterebbe lesiva, in un certo senso, degli stessi interessi dei direttori sanitari che dovrebbero andare in pensione a 65 anni, in quanto, a differenza dei primari, ad essi è precluso il libero esercizio della professione, mentre è loro riconosciuto un minimo di pensione. Essi sono iscritti, come è noto, alla cassa pensioni sanitari, come i primari, i quali, però, anche in pensione, possono seguitare l'esercizio della professione, mentre altri ospedalieri (segretari, ragionieri, ecc) sono iscritti alla cassa pensioni degli impiegati, che dà la possibilità di liquidare una pensione maggiore, quasi pari, in certi casi, allo stipendio. Questa stranezza è dovuta al fatto che la figura del direttore sanitario e del sovrintendente è stata fissata soltanto nella legge del 1938, e che dopo non vi è stato adeguamento delle pensioni.

Per queste ragioni confido che Commissione ed Assemblea accoglieranno l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DE MARIA, Relatore. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COTEILESSA, Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica. A me pare che questa legge, che ha carattere di provvisorietà, perché concerne norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, non possa stabilire, attraverso la votazione di un emendamento, una norma a vantaggio di alcuni che non è stata stabilita per altri che parteciperanno ai concorsi.

Pertanto, mi sembra che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gennai Tonietti Erisia, per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea ed il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la proposta delle Commissioni di sopprimere i due commi aggiunti dal Senato.

(È approvata).

La Camera aveva inserito, dopo l'articolo 13 del decreto, il seguente articolo 13-bis:

« La funzione di primario o di aiuto che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione a carattere continuativo in altro ospedale, nelle cliniche universitarie e nelle case di salute ».

Le Commissioni propongono la seguente formulazione:

« Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli ospedali di 3ª categoria ».

Pongo in votazione il testo proposto dalle Commissioni.

(È approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 14 (ultimo) del decreto nel testo della Camera.

Il Senato ha inserito, nel disegno di legge, il seguente articolo 2, accettato dalle Commissioni della Camera:

« Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto al disegno di legge anche il seguente articolo 3:

« Il personale sanitario di ruolo, che si trovi in carica all'entrata in vigore della presente legge e che ricopra posti da porsi a concorso, rimane in carica indipendentemente dai limiti di età fino all'espletamento del concorso stesso e all'assunzione del nuovo personale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Le Commissioni ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'articolo 2 del disegno di legge del testo della Camera diventa, pertanto, articolo 3 e resta immutato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Accordo tra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni. (1204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Accordo tra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIOSTERGI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero soltanto rilevare che l'accordo stipulato dall'onorevole La Malfa ha chiarito quanto era stabilito nel trattato di pace e ha portato, a seguito dei chiarimenti, a delle facilitazioni che ci inducono a ritenere che questo accordo meriti una ratifica da parte del Parlamento. Evidentemente, si tratta di una delle tante tremende conseguenze della guerra che il nostro paese è stato costretto a subire e del terribile trattato di pace che in un certo senso ci è stato imposto.

PRESIDENTE. L'altro relatore, onorevole Aldo Moro, ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MORO ALDO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, dato che la relazione mi sembra sia chiara e considerato che l'onorevole Chiostergi ha aggiunto gli opportuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948 ».

(È approvato).

ART. 2.

« All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. (1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) trattato di commercio e navigazione; b) statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) protocollo di firma. Anche questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIOSTERGLI. Signor Presidente, a nome della Commissione, ritengo necessario far rilevare che questi accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e la Russia rappresentano la possibilità di istituire con l'Unione Sovietica dei rapporti normali nel campo commerciale, e non vedo per quale ragione la Camera potrebbe muovere delle obiezioni in tale materia. Evidentemente, anche per questa questione noi dobbiamo ricordare che si tratta di un trattato che noi abbiamo concluso con l'Unione Sovietica dopo una guerra perduta, ed è sempre difficile riprendere dei rapporti normali da parte di un paese che è considerato vinto con un paese che è considerato vincitore.

Non ripeterò qui quello che ho già detto per l'altro accordo che abbiamo concluso con l'Unione Sovietica. È chiaro che l'Italia, la quale tende a riprendere le sue relazioni commerciali con tutto il mondo, con tutte le nazioni, nessuna esclusa, doveva iniziare questa ripresa normale degli affari con l'Unione Sovietica. Ed è per ciò che la Commissione per gli affari esteri invita la Camera ad approvare questo accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

a) Trattato di commercio e navigazione;

b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

c) Protocollo di firma ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena e intera esecuzione è data agli accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948. (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario tra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948. Anche questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

NITTI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949; a) Avenant al Protocollo del 15 ottobre 1947, concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia; b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) scambi di Note. (1646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione degli accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949: a) *avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947, concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia; b) accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) scambi di note. Anche questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIOSTERGI, *Relatore*. Questi accordi fra l'Italia e la Svizzera sono a noi favorevoli. Sono transitori, ormai in gran parte superati nell'attuazione, poiché prevedono pagamenti semestrali fino al 1952. Se noi pensiamo che abbiamo ottenuto con questi accordi di riprendere il nostro posto nel campo internazionale, riattivando una preesistente corrente di simpatia e contribuendo nello stesso tempo ad assicurare il credito della nazione, noi, per questo solo, dovremmo essere lieti di approvarli.

Ma c'è di più: con esso noi abbiamo ottenuto una riduzione del 50 per cento di una

parte del nostro debito verso la Svizzera, debito che era di 300 milioni di franchi svizzeri.

E quindi con un vero senso di simpatia verso questo paese che la Commissione invita la Camera ad approvare questi accordi certamente utili per l'Italia, anche se giungiamo tardi alla loro ratifica, cioè quando siamo già arrivati, per l'attuazione, quasi alla vigilia della scadenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel merito non ho nulla da aggiungere; mi associo pienamente alle parole dette dall'onorevole Chiostergi. La condotta tenuta in queste trattative dalla Svizzera ha fatto fede dell'immutabilità dello spirito di solidarietà e di comprensione che la repubblica elvetica ha dimostrato al popolo italiano nei durissimi anni dal 1943 al 1945.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:

a) *Avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;

b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia;

c) Scambi di note ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949 conformemente all'articolo 9 dell'Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria concluso a Budapest il 28 marzo 1950. (1786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria concluso a Budapest il 28 marzo 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiara chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

GIACCHERO, *Relatore*. Il protocollo che è stato firmato a Budapest il 28 marzo 1950 ha già avuto esecuzione temporanea a partire dal 30 aprile 1950, e quindi ha già la ratifica dei fatti. Dopo una lunga trattativa il protocollo ha potuto regolare tutto un vasto problema tariffario e monetario e ha consentito di riprendere le normali operazioni di scambio con la Repubblica ungherese. Per i dettagli mi rimetto alla mia relazione scritta.

La Commissione chiede alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« È approvato il Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta. Suspendo la seduta per circa venti minuti.

(La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa alle 19,5).

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

Miceli, Alicata, Messinetti, Suraci, Gullo, Mancini, Bruno e Geraci, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « sull'urgenza di emettere, per la intera regione calabrese, nella quale — a causa della distribuzione fondiaria, delle arretrate forme di conduzione agraria, della mancata esecuzione di opere di bonifica e di trasformazione — alta è la percentuale dei disoccupati agricoli, miserevoli sono le condizioni dei contadini e della produzione agraria, i decreti che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, definiscano tutto il territorio calabrese come suscettibile di trasformazione fondiaria ed agraria ed emanino le norme per la istituzione dei necessari enti di riforma »;

De Caro Gerardo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere perché siano stati inclusi nelle delimitazioni dei comprensori, ove deve applicarsi la legge di stralcio con la approvazione dei decreti ministeriali, territori in cui è stato realizzato un mirabile progresso trasformativo, colturale e aziendale, come nel comune di Ravenna; nei comuni di Chioggia e di Cavarzere in provincia di Venezia; di Argenta, Copparo, Formignana, Porto Maggiore, Massa Fiscaglia, Iolanda di Savoia in provincia di Ferrara; di Loreo, Rosolino, Corbola, Taglio di Po, Ariano Polesine in provincia di Rovigo; di Minervino, Andria, Corato, Ruvo, Bitonto in provincia di Bari; di Castellaneta, Massafra, Mottola, Palagianello e Palagiano in provincia di Taranto; di Cerignola, Sansevero, Torremaggiore e San Paolo di Civitate in provincia di Foggia; del Destra Sele in provincia di Salerno; di molti comuni nelle province di Brindisi e di Lecce; delle cosiddette Maremme laziali e toscane; compresi nelle zone della riforma, contro lo spirito della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

legge e degli ordini del giorno 14 febbraio e 6 ottobre 1950, votati dal Senato ed accettati dal Governo a titolo di chiarificazione e di indicazione; per sapere quali siano: 1°) le modalità concrete di organizzazione e funzionamento degli enti per la riforma fondiaria; 2°) i criteri — sia territoriali, che discriminativi tra agricoltura progredita e agricoltura estensiva a regime latifondistico — praticamente adottati dai suddetti enti, o sezioni di enti nel predisporre, almeno in parte, il piano particolareggiato delle espropriazioni; 3°) le direttive date alla commissione di giuristi, nominata per preparare il regolamento della legge stralcio. Se, per caso, la indiscriminata esecuzione della legge nelle terre ove l'agricoltura ha raggiunto, in grado elevato, forme di proficua conduzione e produzione, non sconfini dai limiti della delega legislativa, mortificando l'iniziativa privata, con gravi conseguenze sociali in quelle regioni, come l'Emilia e le Puglie, ove più pesante è la disoccupazione del bracciantato agricolo; in modo che, attraverso una più razionale applicazione della legge operante nei suoi limiti, si dia il dovuto riconoscimento agli agricoltori che hanno attuato profonde trasformazioni fondiarie e agrarie, per un maggiore benessere economico e sociale del paese »;

Germani, Morelli, Storchi e Pastore, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « perché dichiararsi se, oltre ai territori già delimitati con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, numeri 66, 67, 68, 69 e 70 e 10 aprile 1951, n. 256, non intenda il Governo avvalersi della legge concessagli per applicare la legge 21 ottobre 1950, n. 841, anche ad altri territori che hanno le caratteristiche volute dalla legge medesima, e nei quali ricorrono, oltre le condizioni sociali ed economiche, che sono il fondamento della legge, ragioni di urgenza per l'applicazione della riforma fondiaria, anche prima dell'approvazione, che gli interpellanti auspicano rapida, della legge di riforma generale »;

Rivera, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se non ritengano opportuno e conveniente sospendere l'applicazione, ad altri territori d'Italia, della legge cosiddetta di stralcio della riforma agraria: ciò, sia in considerazione del relativo impegno accettato recentemente al Senato, sia per giudicare, attraverso i dati, che è già possibile di raccogliere nelle zone dove lo « stralcio » ha avuto inizio di applicazione, della influenza che tali disposizioni legislative sono capaci di esercitare sull'economia del paese e dell'utile

reale che da esse può trarne la classe lavoratrice »; .

Natoli Aldo e Cinciari Rodano Maria Lisa, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria altri territori del Lazio, quali l'Agro Romano propriamente detto nella sua interezza; l'alta valle dell'Aniene; il territorio dei comuni di Pomezia, Velletri, Genzano di Roma; nonché di alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Latina, ed altre zone ancora che, come quelle sopra ricordate, presentano caratteristiche agrario-fondiarie, che naturalmente le designerebbero fra quelle passibili di applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841 »;

Lizzadri, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se non ritenga opportuno includere nella legge stralcio di riforma fondiaria, n. 841, del 21 ottobre 1950, altre zone del Lazio, che si trovano in analoghe condizioni di altre zone già comprese nella legge »;

Grifone, Di Donato, Suraci, Bellucci, Miceli, Corbi e Bianco, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « perché dichiararsi se il Governo non ritenga necessario ed urgente estendere l'applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria a tutti i territori aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 1 della legge stessa »;

Amendola Pietro, Cacciatore, Grifone e La Rocca, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria, territori quali l'Alta Irpinia, il Valfortore, e le zone adiacenti a quelle delimitate nei comprensori del Volturno, Garigliano e del Sele, territori nei quali l'esigenza di liquidare la grande proprietà terriera e di operare una più giusta distribuzione della proprietà a favore dei contadini senza terra o con poca terra si presenta altrettanto necessaria ed urgente quanto nei territori già delimitati, nei quali, per altro, nessun inizio è dato vedere, a tutt'oggi, delle più volte annunziate operazioni di riforma »;

Sullo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se intende estendere l'applicazione della legge stralcio ai territori dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino »;

e della seguente interrogazione:

Roberti e Mieville, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere quale sia l'opinione del Governo in merito alle affer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

mazioni fatte da un deputato della maggioranza, in occasione di una polemica giornalistica con il ministro Petrilli, secondo cui il suddetto ministro sarebbe a conoscenza di come in provincia di Bari e di Foggia, alcune mappe, già sottoposte allo scorporo, nella fase elaborativa dei decreti, sono state escluse, per note influenze politiche, e altre mappe di terreni, a parità di condizione agraria, sono state invece incluse ».

Alle interpellanze all'ordine del giorno si sono aggiunte le seguenti altre, presentate oggi:

Cavallari, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere quali provvedimenti intendà adottare per evitare che numerosissimi lavoratori dell'agricoltura che trovavano occupazione, seppure inadeguata alle più elementari necessità, in zone nelle quali è prevista l'applicazione della legge di stralcio della riforma agraria, rimangano per lungo tempo senza alcun lavoro a seguito dell'abbandono in cui le proprietà, che prevedono di divenire oggetto della predetta legge, lasciano i loro terreni, dimostrando con ciò la più assoluta insensibilità non solo delle necessità dei lavoratori che con la loro opera hanno fornito alla proprietà profitti notevolissimi, ma anche delle esigenze della economia provinciale e nazionale della quale, allorché vi era da ritrarre benefici, si sono proclamati strenui difensori. Quanto sopra in relazione, particolarmente, alla condotta della Società bonifiche terreni ferraresi in provincia di Ferrara »;

Calasso, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere i motivi per cui, dopo aver incluso il Salento (Lecce, Brindisi, Taranto) fra i comprensori soggetti alla legge n. 841 del 21 ottobre 1950, anziché applicare detta legge su tutte le proprietà fondiari delle province anzidette, per quella di Lecce — invece di ettari 20.000 (ventimila) — col relativo decreto del Presidente della Repubblica si prevede lo scorporo sui soli comuni di Nardò, Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Melendugno, Vernole e per soli ettari 7000 (settemila); perché le operazioni di scorporo sono state limitate ad una sola parte delle proprietà soggette nei comuni sopraindicati e poi ridotte ai terreni di due sole famiglie: quella dei Tamburini e quella dei Bozzicolonna, per soli ettari 4700 (quattromila e settecento); perché, infine, si ritarda a rendere effettivo il piano sia pur così ridotto con la quotizzazione e consegna delle terre ai contadini. E per conoscere, inoltre, se l'onorevole ministro si rende conto come simile condotta da parte del Governo possa essere ritenuta

offensiva della loro miseria e lesiva degli interessi nazionali da parte di quei 30.000 braccianti disoccupati della provincia interessata e da parte di tutta la popolazione ».

Se la Camera lo consente, lo svolgimento di queste interpellanze e dell'interrogazione, che concernono argomenti connessi, avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo motivo di ritenere che l'onorevole ministro dell'agricoltura si sia ricordato ora della nostra interpellanza di cinque mesi fa, solo perché adesso è in grado di opporre ad essa l'interpellanza presentata dall'onorevole De Caro e l'altra presentata dall'onorevole Rivera, avendo così modo di mostrare alla Camera e all'elettorato che il Governo democristiano, stando nel giusto mezzo, tra sinistra e destra, è la naturale terza forza, custode della moderazione e dell'equilibrio nel paese.

Noi e le popolazioni calabresi ci permettiamo di non apprezzare questi virtuosismi dell'onorevole ministro dell'agricoltura e del Governo, ed affermiamo che l'unica preoccupazione del Governo dovrebbe essere quella di mantenere non questa o l'altra posizione di mezzo, ma la posizione unica che gli è dettata dalla nostra Costituzione.

Nella nostra interpellanza, io e gli altri colleghi calabresi ci siamo resi interpreti della volontà delle popolazioni della Calabria di attuare la riforma fondiaria in tutto il loro territorio ed abbiamo indicato nell'estensione ad esso della legge stralcio lo strumento giuridico attualmente valido per affrontare tale esigenza.

La prima domanda che ci siamo posti è la seguente: è applicabile la legge stralcio su tutto il territorio della regione calabrese, Sila compresa? Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare brevemente — e rilevare, oltre che ricordare — le caratteristiche della legge del 21 ottobre 1950, definita legge stralcio. Tale legge, nell'intenzione del Governo e della maggioranza, e salvo il coordinamento con la legge generale di riforma fondiaria, dovrebbe rappresentare l'applicazione della riforma fondiaria in alcune zone tipicamente depresse dal punto sociale ed agricolo, le condizioni delle quali sono tali da esigere un'assoluta priorità nell'applicazione dei provvedimenti di riforma.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

In sostanza, determinati i comprensori di applicazione, la legge stralcio stabilisce non un qualsiasi limite, ma degli scorpori della proprietà fondiaria, i quali sono variabili e sono applicati non tanto all'estensione della proprietà fondiaria come tale, quanto al patrimonio fondiario, di cui l'estensione fondiaria è uno, non l'unico degli aspetti.

Rammento che nella discussione generale, contro la tesi di nostra parte che la Costituzione stabilisca un limite fisso e permanente alla estensione superficiale della proprietà, il ministro Segni, non certo per suo conto, ma a sostegno della politica governativa, ricordò un'interpretazione dell'articolo 44 della Costituzione che postulava la limitazione del patrimonio fondiario e non tanto della estensione terriera.

Tutti coloro che furono presenti a quella discussione ricorderanno le due differenti posizioni e ricorderanno le nostre riserve sulla posizione assunta dal Governo in materia di limitazione del patrimonio fondiario.

Ma ormai la legge è stata approvata dal Parlamento, e dobbiamo discutere della legge così come è e non quale potenzialmente poteva essere. Quindi, la legge stralcio è una legge che limita il patrimonio fondiario basandosi sul suo valore, di cui indice preminente è il reddito imponibile.

Ora, noi riteniamo che, essendo questa la caratteristica della legge stralcio ed essendo questo il criterio per l'applicabilità della medesima, tale legge debba e possa trovare applicazione in tutto il territorio calabrese; cioè, che le caratteristiche agricole, economiche e sociali di tutto il territorio calabrese soddisfano ai requisiti voluti per l'applicazione della legge stralcio.

Cominciamo col domandarci: è la Calabria, nel suo insieme, un territorio socialmente depresso? È inutile ripetere qui quel che è stato detto e scritto in continuazione, e non lo ripeterò: non ricorderò il numero dei disoccupati permanenti e temporanei esistenti in Calabria, non ricorderò che, anche quando si lavora, il numero delle giornate lavorative dei braccianti agricoli è in media, in un anno, di 112, cioè una delle più basse punte nazionali; non ricorderò che il salario dei braccianti agricoli è di 450 lire per l'uomo e di 200 lire per la donna, con dei minimi dalle 300 alle 150 lire, segnando in tal modo per la Calabria un triste primato tra tutte le altre regioni d'Italia; non ricorderò le arretratisime condizioni di vita delle popolazioni calabresi, la cui alimentazione è prevalentemente,

e qualche volta esclusivamente, costituita da pane e da verdure; né l'elevato analfabetismo, né la diffusione di gravi malattie infettive, né la mancanza di opere igieniche in tutti i comuni. È indiscusso che la Calabria ha il triste destino di essere, accanto a poche altre, una delle regioni socialmente più arretrate e depresse di tutto il nostro territorio nazionale.

Si può domandare: accanto a questa arretratezza sociale, c'è almeno un soddisfacente sviluppo dell'agricoltura, della produzione, dell'economia agricola? La domanda è per noi superflua, perché i due termini sono inconciliabili: all'arretratezza sociale non può corrispondere lo sviluppo agricolo.

Ma, se la questione dovesse essere esaminata in senso singolo ed assoluto, avremmo anche la possibilità di dimostrare come, accanto all'arretratezza sociale, vi è una altrettanto grave arretratezza nel campo dell'economia e della produzione agricola. L'indice di consumo dei fertilizzanti è uno dei più bassi d'Italia: avevamo negli scorsi anni 39.770 quintali di anidride fosforosa e 16.270 quintali di azoto consumati in Calabria su 1 milione 587.879 e 879.809 quintali rispettivamente consumati nell'intero territorio nazionale.

Abbiamo in Calabria circa la centoventesima parte dei trattori e delle macchine agricole che operano sul territorio nazionale. Avevamo, qualche anno fa, su 137.489 case rurali, 14.000 da demolire e 95.379 da riparare radicalmente. E le cose non sono oggi migliorate. Deficienti sono le produzioni agrarie rispetto alle possibilità del terreno e del clima. Deficiente, ad esempio, la produzione media di frumento rispetto a quella nazionale (10,9 su 14,8 di produzione nazionale); in deperimento è il patrimonio più prezioso della regione calabrese, cioè il patrimonio arboreo e arbustivo; non solo l'indice di produzione dell'olio di oliva (13,5 chilogrammi-quintale su 16 chilogrammi-quintale su scala nazionale), ma anche quello di produzione media di ulivo per pianta segnano rispetto all'anteguerra, dei regressi preoccupanti.

Non occorrono altre parole per dimostrare che la Calabria ha questo triste primato di arretratezza e depressione economica e sociale. La distribuzione della proprietà privata nella regione calabrese denota poi una grande concentrazione. Come è a voi noto, 2524 ditte, che rappresentano il 0,4 per cento di tutte le ditte proprietarie, detengono 435.700 ettari di terra, cioè il 42 e mezzo per cento di tutta la superficie agrario-forestale della Calabria, mentre 268 enti detengono 208.800 ettari di terra!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

La natura delle colture in Calabria caratterizza il tipo di agricoltura estensiva universalmente noto. La maggiore quantità della superficie terriera calabrese è a seminativo: seminativo alternato spesso da riposi pascolativi. Sono 542 mila, su circa un milione e mezzo, gli ettari destinati a seminativo, mentre 187 mila ettari vengono abbandonati a pascolo permanente. In tutto, il 50,3 della superficie totale agrario-forestale della Calabria è destinato a queste due utilizzazioni estensive: seminativo e pascolo permanente.

E se paragoniamo tali estensioni non a quella agrario-forestale, ma semplicemente a quella agraria (perché non possiamo modificare la destinazione dei boschi), abbiamo che questa percentuale di colture e di utilizzazioni estensive raggiunge il 70 per cento di tutta la superficie coltivabile calabrese.

In queste condizioni riteniamo che tutta o la gran parte della superficie della Calabria risponda perfettamente al requisito richiesto dall'articolo 1 della legge 21 ottobre, n. 841; articolo che testualmente stabilisce: « Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare la presente legge a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ». (Da rilevare la « o » invece che la « e »). È logico che i 542 mila ettari di seminativo e i 187 mila ettari di pascolo permanente sono dei terreni tipicamente trasformabili dal punto di vista fondiario o agrario. Non vi è terreno seminativo che non possa essere trasformato fondiariamente, nel quale cioè non possano essere fatti degli investimenti fondiari (costruzione di case, piantagione di alberi, ecc.); non vi è nessuno dei 187 mila ettari di pascolo permanente (quel pascolo che è così caro all'onorevole Rivera), il quale non possa essere trasformato agrariamente. Noi sappiamo che i pascoli quando sono abbandonati, come sono abbandonati in Calabria, in Lucania, in Abruzzo e in Sardegna, cessano di essere redditizi anche come pascoli bradi: e ciò per le erbe infestanti, per le spine, per le frane, circostanze tutte che rendono anche il pascolo brado difficile, essendo il morso delle erbe anche per le bestie più residenti quasi impossibile.

RIVERA. E il bestiame come vive?

MICELI. Il bestiame non trova da mangiare, se vi sono spine e pietre.

RIVERA. Ma nessuno impedisce che si possa migliorare...

MICELI. E questo che noi proponiamo: miglioramento e trasformazione dei pascoli. Il diradamento delle erbe infestanti e delle spine, lo spietramento, la semina di appro-

priati miscugli di erbe potrebbero consentire che una parte dei terreni attualmente destinati a pascolo permanente, precisamente quella che è meno suscettibile di coltivazione, fosse sufficiente a far vivere, e meglio, lo stesso bestiame che adesso vive, male, sui 187.000 ettari di terra abbandonata.

Perciò, non vogliamo la mattazione coatta del bestiame; vogliamo l'utilizzazione razionale dei pascoli, indispensabile specialmente in una regione povera come la nostra, che ha bisogno di sfruttare tutte le risorse del terreno e della tecnica. Noi vogliamo che questi 187 mila ettari di pascolo abbandonati della nostra Calabria possano essere ridotti come pascolo permanente, facendo vivere ugualmente, e forse meglio, il bestiame; restando disponibili altre terre per la coltivazione. (*Interruzione del deputato Rivera*).

Senza andare a ricercare i complicati processi scientifici, senza andare a cercare l'applicazione delle teorie di Lissenko o di Micurin, ma con una tecnica razionale, noi potremmo veramente trasformare, fondiariamente e agrariamente, i terreni ad utilizzazione estensiva, terreni che, ripeto, rappresentano il 70,1 della superficie coltivabile della regione calabrese. Questa considerazione e questa possibilità impongono l'applicazione della riforma fondiaria in Calabria.

Quale altra condizione può essere richiesta perché il territorio calabrese possa essere definito comprensorio di riforma, comprensorio di applicazione della legge stralcio? Un territorio socialmente depresso, un territorio ad agricoltura arretrata, un territorio a forte concentrazione fondiaria, un territorio i cui terreni sono prevalentemente e notoriamente trasformabili dal punto di vista fondiario o agrario è tipicamente un territorio al quale deve essere estesa l'applicazione della legge stralcio.

Ritengo che queste considerazioni e la loro conseguenza non siano nuove né originali; le une e l'altra sono state da tempo fatte proprie dal ministro dell'agricoltura e dal Governo, e precisamente da quando è stato presentato al Senato il disegno di legge generale di riforma fondiaria n. 977. Questo disegno di legge ancora non è in discussione, ma per la sua origine rispecchiava l'indirizzo del ministro dell'agricoltura e del Governo, e poiché non è stato ritirato, dobbiamo ritenere che lo ripecchia ancora. In questo disegno di legge, se noi leggiamo la tabella 3 a pagina 28, vediamo che sono compresi nella zona B, oltre agli interi territori della Puglia, Basilicata e Calabria, parti dei territori delle altre regioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Sono infatti delimitate geograficamente, nello stesso disegno di legge, le zone dell'Abruzzo, del Molise, della Toscana, del Lazio, del Veneto, dell'Emilia e della Campania da considerare appartenenti alla zona *B*. Ciò vuol dire che, mentre per queste ultime regioni, a torto o a ragione, il pensiero del Governo e del ministro dell'agricoltura era che l'applicazione di determinati criteri di riforma (che sono poi quelli della legge stralcio) si dovesse limitare a determinate zone definite dalla stessa legge, per la Calabria tali criteri si dovevano applicare « all'intero territorio » della regione.

Orbene, noi abbiamo il diritto di domandare al ministro dell'agricoltura e al Governo quale fatto nuovo sia intervenuto dal 5 aprile 1950, data in cui fu presentato il disegno di legge n. 977, ad oggi, perché il Governo mutasse di parere, escludendo praticamente la Calabria dalla applicazione della legge stralcio. Forse quando il Governo aveva stabilito che l'intero territorio della Calabria doveva essere compreso nella zona *B*, agli effetti della riforma, non aveva chiaro che per la zona *B* si proponevano (salvo le modifiche che si sono avute in corso di discussione) gli stessi criteri consacrati nella attuale legge stralcio?

Basta riferirsi all'articolo 2 del disegno di legge n. 977, per constatare come lo stesso Governo proponesse per la zona *B* i medesimi criteri di scorporo poi consacrati nella legge stralcio: « scorporo in ragione direttamente proporzionale al reddito complessivo e inversamente proporzionale al reddito unitario ». La tabella di scorporo, contenuta nello stesso disegno di legge n. 977, è stata riproposta integralmente nel disegno di legge stralcio; e se è stata modificata dal gruppo di maggioranza dopo molti saggi alchimistici, tali modifiche riguardano le percentuali quantitative e non il criterio. Forse il Governo ha pensato di modificare questo suo atteggiamento perché nel frattempo è stata promulgata la legge per la Sila?

Un esame cronologico ci deve fare escludere questa ipotesi: infatti il 5 aprile (data di presentazione al Senato del disegno di legge n. 977) era già stata presentata dal Governo ed era già in discussione la legge per la Sila e per la delimitazione del suo comprensorio. Quindi, non crediamo che questo possa essere il motivo che abbia indotto il Governo a modificare la sua posizione.

Forse il Governo pensa di avere soddisfatto le esigenze della popolazione calabrese con il decreto del 7 febbraio 1951, n. 68, nel quale si

delimitava per tutta la Calabria, come comprensorio di applicazione della legge stralcio solo il territorio di 12 comuni nella zona collinare di Caulonia, nella provincia di Reggio Calabria? Può dirsi, in altre parole, che, per la Calabria, la partita sia chiusa, avendo promulgato da una parte la legge per il comprensorio della Sila e dall'altra avendo emanato il decreto n. 68.

Noi riteniamo che, se queste sono le giustificazioni che il Governo potrà portare nella discussione, esse non siano accettabili. La legge per la Sila e il decreto n. 68, che si riferisce alla zona di Caulonia, non affrontano il problema della riforma in Calabria. Né io credo che il ministro voglia pensare di sottoporre la Calabria a esperimenti progressivi di riforma, cioè a dire iniziare con la legge per la Sila, continuare con il comprensorio di Caulonia e poi, seguendo i suggerimenti dell'onorevole Rivera, fare il consuntivo dei risultati per decidere se insistere o fermarsi.

Noi riteniamo che la Calabria non debba avere il privilegio di funzionare da cavia in materia di riforma fondiaria.

RIVERA. Coi vostri sistemi funziona da cavia!

MICELI. Noi diciamo: niente esperimenti; per tutta la Calabria l'applicazione della legge stralcio.

RIVERA. Tutta la Calabria diventa una cavia!

MICELI. Mancando la sperimentazione a lei cara, onorevole Rivera, non vedo come si possa mantenere la qualifica di cavia. Noi diciamo che le popolazioni calabresi hanno la esigenza, per i loro bisogni immediati, di avere una prospettiva certa, e non lungamente differibile, nella soluzione dei problemi della terra e del pane.

RIVERA. Ma qui non c'è la soluzione. È un grosso errore che state commettendo. Magari ci fosse!

MICELI. Nella riforma fondiaria, così come prescritta dalla Costituzione, i cittadini della Repubblica italiana vedono la soluzione di tali problemi. Il comprensorio della legge Sila abbraccia 98 comuni della Calabria, ma, praticamente, in 21 di essi attraverso la applicazione della legge non si è proposto nemmeno l'esproprio di un ettaro di terreno e in altri 7 si sono proposti espropri irrisori, variabili dai 7 ai 32 ettari. Quindi, sostanzialmente, 28 dei 98 comuni suddetti non partecipano all'applicazione del provvedimento « Sila »; ne rimangono 70. Il decreto di « Caulonia », a sua volta, comprende 12 comuni della Calabria, ma, di essi, sette non subi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

ranno praticamente nessuna espropriazione, perché in essi non esiste alcuna proprietà superiore alle 30 mila lire di reddito. Rimanono 5 comuni che, uniti ai 70 del comprensorio della Sila e del Crotonese, danno un complesso di 75 comuni (sui 406 di tutta la regione calabrese) nel quale opereranno i provvedimenti governativi di scorporo.

Il risultato non cambia se prendiamo come oggetto di calcolo le superfici. La « riforma governativa » in Calabria interessa, dal punto di vista topografico, 535 mila ettari — cioè 500 nella zona silana e crotonese e 35 (sarebbero 30, ma il catasto, con un po' di buona volontà, può arrivare a 35) nella zona di Caulonia. Se si considera che gran parte di tale superficie, specie in Sila, è costituita da boschi o da terreni rocciosi, in cui nessuna redistribuzione può essere fatta, si comprende bene che i provvedimenti governativi di « riforma » operano soltanto su una minima percentuale della superficie calabrese.

Mi riservo di parlare in seguito della necessità di estendere le disposizioni della legge stralcio anche all'intero comprensorio della Sila; per il momento, mi limito ad illustrare la necessità di estenderlo al resto della Calabria, escluso il comprensorio silano. Il Governo, nella migliore delle ipotesi, ha commesso un errore quando ha pensato che la parte della Calabria più adatta alla applicazione della legge stralcio fosse quella delimitata fra i 12 comuni della zona di Caulonia. Si è visto che in tale zona, dei 35 mila ettari che costituiscono tutto il comprensorio agrario-forestale, soltanto 1500 potranno essere espropriati, e con molta difficoltà. Può darsi che invece di un errore si tratti di un diversivo, ma il risultato è identico: la realtà sostanziale è che la legge stralcio opererà, secondo le intenzioni del Governo, nella Calabria, semplicemente per l'esproprio di 1500 ettari. Perché non si è emanato alcun decreto per stabilire l'applicazione della legge stralcio anche alla zona nicastrese dove, accanto alla piccola e alla media proprietà contadina che nulla hanno a temere dalla applicazione della legge stessa, vi sono grossi patrimoni fondiari di vari proprietari, specialmente nella zona di Sant'Eufemia?

Perché il Governo non ha proposto l'applicazione della legge stralcio emanando un apposito decreto per la zona di Gioia Tauro, dove, in quindici comuni, 31 proprietari possiedono 11.700 ettari di terra? E non si tratta di terreni a basso reddito, come possono essere quelli del crotonese, ma terreni a reddito elevato, perché in gran parte ulivati. In

questa zona di Gioia Tauro sedici proprietari hanno un reddito complessivo di 2.600.000 lire (reddito teorico, perché è il reddito 1937-39 preso a riferimento per l'applicazione della legge stralcio).

Perché il Governo non ha emanato un decreto per l'applicazione della legge stralcio nella zona dell'Esaro, in provincia di Cosenza, dove su 43.600 ettari di terreno, circa la metà, cioè 19.190 sono di proprietà di cinquanta persone? Eppure tutto questo non può essere nuovo al Governo. Il Governo ha i suoi uffici e i suoi dati; ma anche se il Governo mancasse di questi uffici e di questi dati, le popolazioni calabresi si sono incaricate di ricordare al Governo la presenza di queste tipiche zone nelle quali la legge stralcio avrebbe potuto trovare indiscutibile applicazione.

Il ministro dell'agricoltura ha ricevuto o non ha ricevuto quella deliberazione approvata di recente, all'unanimità, dal consiglio comunale di Nicastro, diretto da democristiani, nella quale si richiedeva che venisse emanato il decreto di applicazione della legge stralcio a tutto il comprensorio del nicastrese e di Sant'Eufemia? Il ministro dell'agricoltura avrà certamente ricevuto (e qui non metto il dubitativo, perché io ero presente al convegno) la deliberazione dell'assemblea dei contadini che è stata tenuta a Taurianova, il 3 maggio 1951, nella quale i contadini di diverse tendenze chiedevano che la legge stralcio fosse applicata nella zona di Gioia Tauro.

E, infine, il ministro e il Governo non hanno tenuto conto delle deliberazioni prese dal convegno dei comitati della terra della valle dell'Esaro, tenutosi il 21 maggio scorso. Queste deliberazioni, queste richieste sono pervenute anche ai deputati democristiani della regione, perché in mezzo a coloro che partecipavano ai convegni, c'erano anche degli elettori di questi deputati, i quali non rinnegavano il voto dato il 18 aprile, ma come conseguenza di questo voto chiedevano che i deputati da loro eletti si facessero interpreti presso il Governo delle loro esigenze più vitali.

Orbene, il Governo e i deputati non hanno tenuto e non tengono alcun conto di questa volontà dei calabresi. Il Governo invece tiene molto conto delle raccomandazioni del marchese Rodinò e si affretta a riceverlo e a promuovere con lui degli incontri speciali in cui queste questioni vengono discusse e decise, non nell'interesse dei contadini, ma nell'interesse di quella categoria di cui il marchese Rodinò è il portavoce.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Nell'articolo di fondo de *Il Corriere della sera* del 17 aprile si legge di un incontro a tre avvenuto a Roma. Non è l'incontro di tre dei « cinque grandi », ma è l'incontro tra il marchese Rodinò, il ministro Segni e il Presidente del Consiglio De Gasperi. L'articolista, Silvio Negro, certamente bene ispirato, fa delle congetture che hanno trovato immediata conferma nei fatti, anche se il tempo passato è molto breve:.

« La prima sostanziale fiducia che il marchese Rodinò ha portato dal suo colloquio al Viminale è che nell'applicazione della legge stralcio, l'ordine del giorno Ruini sarà rispettato nella lettera e nello spirito ».

Onorevoli colleghi, noi sappiamo che molti ordini del giorno si presentano alle Camere, vengono votati, vengono approvati, ma di questi ordini del giorno non vediamo mai la applicazione. Anche molti colleghi democristiani seguono con fiducia e attenzione per un certo tempo la sorte dei loro ordini del giorno approvati, ma poi ne perdono le tracce. Bisogna proprio dire che quest'ordine del giorno Ruini ha una vitalità che nessuno poteva prevedere, anche tenendo conto del presentatore. Sono a tutti note quelle forze extra parlamentari che sostengono e prolungano la vitalità di questo ordine del giorno Ruini, il quale ha cessato di essere un ordine del giorno, ed è diventato ormai un indirizzio, un impegno di politica agraria nel nostro paese.

In quell'incontro — dico questo non perché ciò abbia attinenza con quello di cui stiamo discutendo ora, ma perché conferma la validità delle previsioni dell'articolista, in quell'incontro, dicevo, si parla anche di un'altra questione: l'onorevole Segni e il Presidente De Gasperi avrebbero assicurato il marchese Rodinò che la legge sui contratti agrari, che è stata approvata solo dalla Camera, si fermerà al Senato, e che tutto fa presumere che ci si prepari « a rivederla a fondo ».

Questo è stato scritto il 17 aprile. Siamo alla fine di questa sessione parlamentare, e la legge dei contratti agrari non sarà discussa al Senato: si è certi che sarà riveduta. Purtroppo dobbiamo constatare che Silvio Negro è stato buon profeta: le promesse che gli onorevoli Segni e De Gasperi fanno, quando queste promesse sono fatte al marchese Rodinò, sono puntualmente mantenute.

Orbene, per ritornare alla sostanza della nostra discussione, questa esigenza di estendere la legge stralcio a tutta la regione calabrese, ostacolata dai fautori dell'ordine del giorno Ruini e trascurata dal Governo, non è sostenuta soltanto dai parlamentari di opposi-

zione, dai sindacalisti aderenti alle nostre correnti, ma è una esigenza generale. Leggerò a voi alcune mozioni, alcune deliberazioni le quali indicano con molta chiarezza questa posizione di tutte le correnti politiche e sindacali calabresi.

Mi dispiace che non sia presente nessun collega del partito socialista dei lavoratori italiani (allora si chiamava così, con una sigla forse più vegetariana, ma certo meno complicata di quella attuale) perché potesse ascoltare la voce del suo partito in Calabria:

« Il comitato esecutivo della federazione provinciale del partito socialista dei lavoratori italiani di Catanzaro, dopo aver preso visione della deliberata dei rappresentanti provinciali dell'agricoltura, industria, commercio e del credito, con i quali si cerca, attraverso speciosi pretesti di ordine tecnico e finanziario, di indurre il Governo ad escludere la Calabria da quelle zone alle quali dovrà essere applicata la legge stralcio di riforma agraria; considerato che risulta essere evidente la manovra dei ceti agrari e reazionari, che nulla lasciano intentato pur di ostacolare a proprio vantaggio il progresso di quelle riforme sociali che tanto si impongono in tutta Italia e in modo speciale in Calabria; considerato, altresì, che detta manovra suona offesa allo stato di avvilito e di miseria in cui vive il bracciantato calabrese; delibera di far voti alla Presidenza del Consiglio, ai ministri interessati, ai senatori e deputati della regione calabrese, nonché agli onorevoli componenti delle Commissioni dell'agricoltura del Senato e della Camera a che, disattendano la richiesta di non comprendere la Calabria fra le zone dove sarà applicata la legge stralcio di riforma fondiaria ». Quindi i rappresentanti del partito socialista lavoratori italiani richiedevano, come noi richiedevamo, che la legge stralcio venisse applicata in Calabria.

Vorrei girare questa deliberazione agli attuali rappresentanti del partito socialista dei lavoratori italiani, perché si facessero interpreti della volontà dei loro associati calabresi (l'onorevole Zanfagnini se ne è fatto già concretamente interprete), appoggiando la nostra richiesta di estensione della legge stralcio alla intera regione calabrese. Ma si può dire che i rappresentanti del partito socialista dei lavoratori italiani possono avere qualche pregiudiziale e qualche residuo sospetto.

Ma essi non sono soli. Il convegno regionale tenuto a Catanzaro il 19 maggio dai rappresentanti della C.I.S.L. di tutte le province calabresi, tra le diverse richieste, formulava anche questa, contenuta nella mozione finale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

al punto 4: « Si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di estendere l'applicazione della legge stralcio ai comuni della Calabria, nei quali esiste una forte concentrazione di proprietà privata; e ciò anche per una ragione di equità nei rapporti degli agricoltori colpiti » (quelli del comprensorio Sila 1).

Ritengo che questa richiesta dei sindacalisti democristiani non possa ritenersi soddisfatta con la inclusione della zona di Caulonia, anche perché la richiesta stessa veniva avanzata in data 20 maggio 1951, quando già era stato pubblicato, e perciò era a conoscenza dei proponenti il decreto 2 febbraio 1951, numero 68, che delimitava il comprensorio di Caulonia. È evidente che anche i sindacalisti democristiani ritenevano irrisonanti gli effetti di quel decreto sapendo che in Calabria esistono molte altre vaste zone nelle quali la legge stralcio può trovare proficua applicazione.

La nostra interpellanza esplicitamente richiede che la legge stralcio sia applicata in tutta la regione calabrese.

RIVERA. Perché solo in Calabria? In tutta Italia!

MICELI. Io sono deputato calabrese e mi interessa della regione calabrese; gli altri deputati, che conoscono le loro regioni, possono dire se questa è la legge da applicare nelle loro regioni.

RIVERA. Ella conosce bene anche altre parti d'Italia.

MICELI. Credo che vi siano deputati che daranno una risposta all'onorevole Rivera, se non per tutta Italia, almeno per quelle zone dove è applicabile la legge stralcio.

Può sembrare forse a qualcuno che, quando noi chiediamo l'applicazione della legge stralcio per tutta la Calabria, facciamo con ciò una richiesta avanzata e irrealizzabile: perché con questa richiesta noi vogliamo che la legge stralcio sia applicata anche nel comprensorio della Sila e del Cotrone, in cui deve operare la legge Sila. Anche a qualche collega questo potrà sembrare avanzato e non privo di complicazioni.

Orbene, io ricordo che l'onorevole ministro, quando si discusse la legge Sila, rispose tassativamente ad una nostra domanda che nulla escludeva che la legge stralcio, allora presentata, ma non ancora in discussione, potesse essere estesa, con opportuni adattamenti e sotto forma di coordinamento, alla zona della Sila.

Prima di tutto possiamo essere soddisfatti della applicazione della legge Sila nel com-

prendorio, sì da poter dire che questa legge ha soddisfatto le esigenze dei contadini, e che di nessun altro intervento c'è bisogno nella zona in esame?

Come ricordate, la legge Sila fu promulgata come provvedimento di emergenza, perché i contadini di quella zona non avevano altra scelta che quella della miseria o del piombo della « celere ». Il tragico eccidio di Melissa mostrò al paese la realtà di tale alternativa. I contadini che sono caduti a Melissa non sono stati uccisi perché tentavano di derubare o di aggredire i proprietari (lontani migliaia di chilometri dalle loro terre), ma sono caduti perché volevano dissodare la terra, quella stessa terra (il fondo Fragalà) che è stata loro assegnata attraverso la legge delle terre incolte prima e la legge della Sila poi: riconoscendo così con la legittimità della loro richiesta illegale, delittuosa, l'intervento della polizia. Nella zona della Sila, più grave era la miseria, più esteso e aggressivo il latifondo: lo riconosciamo, quindi bene si è fatto a sceglierla per prima. Noi non ci siamo opposti alla scelta di quel primo comprensorio, perché sapevamo che in quella zona le esigenze erano pressanti, ma ci siamo opposti soltanto alla sostanza dei provvedimenti che per questo comprensorio voi avete approvato.

A distanza di oltre un anno, la legge Sila è stata promulgata nel maggio del 1950, noi possiamo fare, se non un consuntivo finale, almeno un primo consuntivo, e possiamo domandarci: come ha operato la legge Sila? Ha risolto i problemi che si era proposti? È necessario che quella legge sia integrata e migliorata?

Non esaminerò l'operato tecnico-amministrativo dell'ente della Sila, perché restringerei l'orizzonte del mio intervento se limitassi la critica alle capacità ed alle responsabilità degli uomini che dirigono, in modo antidemocratico e con criteri di parte, tale importante ente.

Non discuterò delle beghe interne per la direzione, beghe che hanno dilagato non solo sui giornali regionali, ma anche su quelli nazionali. Non parlerò quindi del « pronunciamento » democristiano che si è verificato contro il presidente di quell'ente, il professor Caglioti, al quale noi non abbiamo mai risparmiato e non risparmiamo giustificati e seri attacchi. Abbiamo avuto ed abbiamo il buon senso di non attribuire né alla sua faziosità, né alla sua incapacità la riuscita o l'insuccesso della riforma nella zona silana, perché sappiamo che il professore Caglioti è stato ed è un docile strumento dell'indirizzo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

anti-riforma e della volontà di dividere le masse contadine, propri del Governo.

Né dirò, in questa sede, come dietro questo pronunciamento si nascondano interessi di vario genere, interessi di persone che aspirano alla successione, interessi di agrari che non si vedono accontentati, al punto da sfidare lo scandalo. Tipico in proposito è il caso del dottore Antonio Caputo, segretario di zona della democrazia cristiana, presidente del consorzio di bonifica della valle del Neto, presidente della Unione agricoltori di Catanzaro e, contemporaneamente, membro autorevole del consiglio di amministrazione dell'Opera della Sila. Non sappiamo se questo signore sia più o meno contento delle proposte di esproprio fatte a carico dei suoi parenti più prossimi, i quali sono i più grossi latifondisti del Mezzogiorno, quale ad esempio il cognato Gallucci Francesco.

PUGLIESE. Ma anche quella persona ha partecipato al « pronunciamento » da lei accennato.

MICELI. Non so. Sta di fatto che noi abbiamo visto che questo rappresentante della grande proprietà, il presidente della Confida di Catanzaro, ha praticamente deciso come membro del consiglio di amministrazione dell'Opera della Sila in prima istanza, sui suoi stessi espropri e su quelli del fratello Pietro, per il quale avrà fatto valere le note benemerite di segretario federale, console della milizia, membro del tribunale speciale. Forse è rimasto scontento anche di quelle sue decisioni al punto che nella discussione svoltasi in seno alla Commissione parlamentare ha preteso ed ottenuto che si stralciassero altri 22 ettari della scarsa quota di esproprio proposta a suo carico!

Certamente si deve alla presenza e allo zelo di tale emerito rappresentante degli agrari e degli altri che autorevolmente lo fiancheggiano al Ministero ed alla direzione dell'Opera della Sila se su 50 mila ettari di terra proposti per l'esproprio fin dal mese di novembre (se non erro), a 7 mesi di distanza, sono stati espropriati poco più di 10 mila ettari! Perché è vero che l'esproprio totale è oggi di 40 ettari sopra 76 mila proposti, ma è anche vero che circa 30 mila di questi 40 ettari erano stati espropriati prima di novembre.

Attualmente, quindi, a distanza di mesi e nonostante la fame dei contadini sugli altri 46 mila ettari non si è fatto che un piccolo passo in avanti sulla via degli espropri. Ciò non è assolutamente giustificabile se è vero che bisogna dare la terra subito ai contadini,

perché la stagione delle semine si avvicina. Certamente, qualcuno dei proprietari trova modo di opporsi validamente agli espropri, come il grand'ufficiale Francesco Massara, per il quale è stato proposto da molto tempo l'esproprio, e il quale ha per combinazione, come legale, l'avvocato Tommaso Spasari, ex segretario regionale ed oggi *deus ex machina* della democrazia cristiana di Catanzaro. Noi non troviamo altra risposta al ritardo di assegnazione definitiva senza una giustificazione plausibile, se non nel moltiplicarsi di tali interferenze sociali e politiche.

PUGLIESE. Il segretario regionale della democrazia cristiana a Catanzaro è Cristofaro.

MICELI. Da non molto tempo. Accanto a tale sabotaggio e a tali scandalose inframettenze, sta a visibile copertura, la continua e falsa esaltazione di realizzazioni inesistenti da parte del ministro Segni e del Governo. Non ho qui bisogno di ricordare le affermazioni del ministro riportate su tutta la stampa nazionale del 29 giugno 1951: « In alcune zone della Calabria e del Fucino la distribuzione della terra ai contadini è già in corso e in molti casi è terminata ». Per la Calabria si è visto quello che è stato fatto; per il Fucino non se ne sa nulla... (*Interruzioni al centro*). Si parla poi nella stessa comunicazione dei 76 mila ettari, per i quali è previsto l'esproprio (e qui siamo nel giusto) e dei « 30 mila ettari che sono già stati distribuiti in Calabria », e questo invece è completamente falso, ed il ministro lo sa.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quel giornale ha comunicato una serie di inesattezze!

MICELI. È strano che quando attraverso dichiarazioni ufficiali noi peschiamo il Governo in contraddizione evidente con la realtà si invocano sempre le inesattezze della stampa. Forse si vuol far colpa a noi di non averle rettificcate? Queste « inesattezze » convengono al Governo e alla politica della democrazia cristiana, la quale in base a queste « inesattezze » ha propalato negli ultimi comizi elettorali che in Calabria si sono distribuiti ai contadini 30 mila ettari di terra! Noi di distribuzioni di terra ai contadini in Calabria non conosciamo che quella di Santa Severina e quella di Melissa: la prima di 1500 ettari di terra, consegnati di fatto a 435 famiglie contadine, la seconda di 1300 ettari, assegnati sulla carta, perché ancora in mano dei vecchi proprietari, a 401 famiglie contadine.

Quindi, ad oggi 12 luglio 1951, su tutti i 500 mila ettari del comprensorio silano-crotonese sono stati assegnati 2800 ettari di terra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

a 836 famiglie contadine. Questa è la effettiva distribuzione di terre in Calabria, ad un anno di distanza dalla promulgazione della legge Sila! È bene che nel Parlamento si metta un punto fermo su questo. Se noi non siamo bene informati al riguardo, il ministro ci dica che abbiamo sbagliato, ma non autorizzi la stampa nazionale ed estera a pubblicare notizie campate in aria su questa che è una tragica beffa per i contadini calabresi!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma la stampa è libera, non è autorizzata da nessuno...

STUANI. Però, le rettifiche si possono anche fare!

MICELI. Onorevole ministro, vorrei vedere il giorno che le attribuissero qualche « inesattezza » sulla nostra stampa, se ella non si affretterebbe a smentirla, specie se a « cappello », di tale inesattezza fosse scritto: « I problemi dell'agricoltura sono stati esposti dal ministro Segni ad un gruppo di giornalisti ». Quindi, il giornalista non ha riportato un apprezzamento, ma una sua intervista, onorevole ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è esatto!

MICELI. È scritto sul giornale che ho con me.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La pubblicazione cui ella accenna non è autorizzata da nessuno.

MICELI. Le interviste non autorizzate o false si smentiscono prima di essere colti con le mani nel sacco: altrimenti si è complici consenzienti.

È vero: questo è scritto su *Il Giornale di Italia*, che è il giornale degli agrari; ma le stesse parole sono riportate su *Il Popolo*, che non ho modo di consultare in questo momento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Smentirò quelle notizie.

MICELI. Troppo tardi, onorevole ministro. Di fatto abbiamo smentito noi, e non lei.

L'Opera per la Sila intende sostituirsi ai proprietari non per dare la terra ai contadini, ma per percepire molte volte gli stessi canoni esosi che percepiscono i proprietari.

Abbiamo consultato il bilancio dell'Opera per la Sila, annesso al bilancio del Ministero dell'agricoltura, e abbiamo visto come siano previsti in una voce di quel bilancio 200 milioni di entrata per canoni e per quote che i contadini dovrebbero corrispondere all'Opera, per le terre espropriate.

Questa cifra forse ci avrebbe potuto dire poco, se noi non ne avessimo scoperto il vero

scandaloso significato, intervenendo direttamente sul posto a Melissa, a Santa Severina, a Cutro, ad Irula Caporizzuto e negli altri comuni della zona, e se non avessimo appreso dalla viva voce dei contadini, di quei contadini che l'onorevole ministro descrive alla stampa italiana italiana ed estera come i beneficiari della riforma, che l'Opera della Sila per la concessione precaria dei terreni, intende percepire gli stessi canoni, le stesse quote, la stessa esosa rendita fondiaria che prima percepivano i Barraco, i Berlingieri e gli altri vari latifondisti del luogo. Di modo che i contadini giustamente si domandano che cosa è questa riforma agraria che deve sostituire a Barraco e Berlingieri l'Opera per la Sila con la stessa funzione di sfruttamento.

PUGLIESE. Non è vero!

MICELI. È tanto vero che gli agenti della Sila girano già nelle aie accompagnati dalla forza pubblica per tentare di estorcere ai contadini tali scandalosi canoni; tanto è vero che i contadini tutti nei loro due convegni di Crotone hanno richiamato l'Opera per la Sila al suo compito istituzionale, cioè a quello di espropriare le terre, di distribuirle ai contadini, di effettuarne il miglioramento o la trasformazione.

Può l'Opera per la Sila nel suo bilancio prevedere entrate patrimoniali per redditi derivanti da rendita fondiaria, in qualsiasi forma ed in qualsiasi misura, dalle terre espropriate che sono già divenute o debbono divenire proprietà dei contadini?

I contadini calabresi hanno già risposto di no a tale domanda, e stanno già lottando per far rispettare dall'Opera Sila la stessa legge che la istituisce! Niente più quote padronali, niente più canoni di fitto: i contadini pagheranno all'Opera solo il rimborso di quanto costa allo Stato il periodo di « vacanza » tra espropriazione ed assegnazione: il 5 per cento del valore di esproprio. Riduca al minimo l'Opera della Sila tale periodo di « vacanza »: è quello che tutti i contadini richiedono. Ma noi non vogliamo qui discutere a fondo della applicazione della legge Sila, ma dei criteri che l'ispirano, e ci domandiamo: questi criteri debbono essere mantenuti o debbono essere integrati, ad esempio, attraverso l'applicazione della legge stralcio? Noi avevamo proposto, prima di proporre l'estensione della legge stralcio, che alcune modalità di applicazione e alcuni criteri della legge fossero interpretati come dettavano le finalità della legge stessa.

Tutti ricordiamo che durante la discussione della legge Sila l'onorevole ministro e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

la maggioranza parlamentare ci ammonivano di sovente: guardate, noi possiamo riconoscere che vi sono delle imperfezioni nella legge, ma è meglio approvarla in tempo utile per dare la disdetta agli affittuari, ed avere la possibilità di assegnare subito la terra ai contadini, anziché elaborare una legge perfetta la quale debba portare ad un anno di ritardo nella sua applicazione; le imperfezioni che noi riconosciamo nella legge le modificheremo in seguito, durante l'attuazione.

Molti colleghi calabresi della democrazia cristiana hanno acceduto a questa dichiarazione del Governo, e hanno ritirato i loro emendamenti. Richiamandoci a tale impegno, noi abbiamo richiesto di interpretare e di integrare alcune disposizioni contenute nella legge; le modalità per favorire le enfiteusi, l'obbligo delle miglione nei confronti dei terreni non espropriati, ecc.

Abbiamo al riguardo presentato una proposta di legge in data 18 dicembre 1950, ottenendo per essa la procedura di urgenza. Ma nonostante le nostre insistenze, dal 18 dicembre ad oggi il provvedimento non è apparso neppure all'ordine del giorno della Commissione di agricoltura! Certamente l'attività di questa Commissione è stata impegnata da leggi ben più importanti: la legge per la disciplina della caccia, che è stata discussa ed approvata; la legge sugli stalloni, anch'essa discussa e approvata. La legge per le api forse non faremo in tempo a discuterla e sarà una grave iattura nazionale... Il fatto è che dal 18 dicembre ad oggi non si è trovato il modo di far discutere alla Commissione di agricoltura questa nostra proposta di legge, richiesta ed attesa dai contadini calabresi.

Dicevo che non tratterò dell'applicazione; ma del criterio informatore della legge Sila per vedere se esso risponda alle sue finalità. Il ministro Segni, a suo tempo, ha affermato che la legge Sila conteneva norme più drastiche verso la grande proprietà, appunto perché nella zona della Sila e del crotonese vi era una proprietà latifondistica più concentrata che nel resto della Calabria e dell'Italia e vi era una diffusa miseria e disoccupazione delle masse contadine. Orbene, la legge ha cominciato ad essere applicata. Ha risposto a questi criteri? Sostanzialmente voi avete affermato che per la zona della Sila voi avreste applicato, e subito, una legge più avanzata, più radicale nei confronti dell'esproprio, di quella che avrebbe operato nel resto d'Italia. I fatti confermano questa vostra intenzione? Esaminiamo quanto è già avvenuto.

Per tutti i grossi proprietari abbiamo già le cifre definitive delle espropriazioni proposte, anche se non completamente attuate. Al di sotto di queste cifre di esproprio si può arrivare se alcune richieste dei proprietari verranno accolte, ma in nessun modo si potrà superarle. Consideriamo qualche caso. Il barone Barracco Alfonso fu Enrico possiede in Calabria territori in nove comuni per complessivi 11.562 ettari. Non sappiamo se ne possiede in altre regioni, ma per la Calabria le cifre accertate dall'Opera sono queste. Quanti di questi 11.562 ettari sono stati proposti per l'esproprio? 8546 ettari. Quanti ne rimangono al proprietario? 3016. Alcuni di voi possono dirci: potete essere contenti, gli abbiamo tolto 8000 ettari di terra!

Orbene, voi avete sempre affermato che bisogna decurtare, distruggere la grande proprietà fondiaria. Ora per Alfonso Barracco, al quale rimangono 3016 ettari di terreno, può dirsi applicato il vostro principio, il principio approvato nel consiglio della democrazia cristiana del 1948, dopo le elezioni, secondo il quale occorre procedere alla eliminazione della grande proprietà fondiaria? 3016 ettari, per voi, non significano grande proprietà fondiaria? Voi potete obiettare che questi 3016 ettari possono essere di terreno sterile, a basso reddito, e quindi possono rappresentare una modesta consistenza patrimoniale. E questo il caso in esame? Ho il dispiacere (perché è un vero dispiacere) di annunciarvi che attraverso la tecnica della legge Sila si è realizzato proprio l'opposto del caso da voi ipotizzabile. Infatti, per tassativa disposizione della legge da voi approvata, possono essere espropriati semplicemente i terreni trasformabili; per questo gli 8000 ettari espropriati sono i terreni senza investimento, nudi (trasformabili), mentre i terreni ad uliveto, i terreni a vigneto, i terreni arborati sono la gran parte di questi 3016 ettari non espropriati che sono rimasti a Barracco. Ai contadini sono destinati i terreni peggiori. Questa nostra affermazione è avvalorata dall'esperienza, se non nel caso Barracco, nel caso di Santa Severina. Ai contadini di Santa Severina, dopo la simbolica stretta di mano e dopo la partenza dell'onorevole Segni a fine cerimonia, sono stati assegnati terreni per molti dei quali non sono rimasti affatto contenti, tanto è vero che hanno proceduto ad una nuova occupazione subito dopo l'assegnazione. A molti contadini di Melissa sono stati assegnati alcuni terreni di natura rocciosa, per i quali si prevede l'uso di mine per il dissodamento, con la spesa di diverse centinaia di migliaia di lire ad ettaro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

a carico parziale dell'assegnatario, tanto che qualcuno si è rifiutato di accettare.

PUGLIESE. Scusi, onorevole Miceli, è vero o no che si tratta dei migliori terreni di Isola di Capo Rizzuto?

MICELI. Rispondo a questa interruzione del collega Pugliese con cifre che possono illustrare meglio dei ragionamenti il concetto che voglio esprimere.

Ad Isola di Capo Rizzuto i terreni di Barracco che sono stati espropriati hanno l'estensione di 5066 ettari; quelli che sono rimasti a Barracco hanno l'estensione di 403 ettari. Ma di che natura sono questi 403 ettari? Sono i migliori uliveti che esistano nella zona, quei terreni cioè che hanno un reddito dominicale imponibile di oltre 700 lire a ettaro, il che non si riscontra in nessun'altra zona di tutta la Calabria (*Commenti*), e rappresenta un considerevole patrimonio fondiario lasciato nelle mani della grande proprietà.

Al Isola di Capo Rizzuto i seminativi di Barracco sono stati espropriati, e sono stati espropriati quasi tutti, buoni e cattivi...

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma la legge non l'ha mai letta lei, onorevole Miceli? (*Commenti*).

BAVARO. Modificheremo la legge, ma adesso la legge è quella.

MICELI. Onorevole sottosegretario, posso convenire con lei che, dopo aver discusso la legge, io non l'abbia più letta, ma l'onorevole Bavaro, deputato di sua parte, che ha letto la legge, viene in aiuto alla mia ignoranza, proponendo quello che io sostengo: la modificazione della legge.

La legge in vigore, al lume dell'esperienza, ha dimostrato che vengono espropriate le terre a basso reddito, le peggiori, e che rimangono ai proprietari le terre ad alto reddito, cioè le migliori. E le terre lasciate ai grandi proprietari oltre ad essere terre ad alto reddito sono anche terre di estensione ragguardevole.

A Barracco Alfonso, come ho detto, rimangono ben 3016 ettari; a Giulio Berlingieri ne rimangono 2567, a Giuseppe Capocchiano ne rimangono 2013, a Giulio Verga 1936, a Saverio De Luca 1235, ad Anselmo Berlingieri 1112, ad Oreste Montanari 1072, ad Antonio Anania 1034, a Francesco Galluccio 1479 ettari, ecc.

È evidente che di questi terreni v'è anche parte non buona né per la coltivazione né per la trasformazione; ma sostanzialmente la parte migliore, quella di più alto valore rimane ai grandi proprietari. Si è detto: la legge approvata non poteva consentire l'espropria-

zione di questi terreni; ma è per questo che io sto discutendo, per dimostrare appunto che con la legge in vigore non si poteva avere altro risultato, e perciò bisogna o modificare la legge o applicarne un'altra che è già in vigore: la legge stralcio.

Dimostrerò numericamente come l'applicazione della legge stralcio porta ad espropriazioni maggiori della legge Sila. Ritorriamo al caso di Alfonso Barracco. Se noi nel comprensorio silano, invece di applicare la legge Sila come è stata applicata — e voi dite che non poteva essere applicata diversamente — avessimo applicato la legge stralcio, Alfonso Barracco ne sarebbe rimasto avvantaggiato o danneggiato? Gli sarebbero stati espropriati più ettari di terra o meno? Cioè, ha inciso di più sulla grande proprietà, che Barracco personifica, la legge Sila o avrebbe più inciso l'applicazione della legge stralcio?

La parola ai numeri. Vi dicevo che a Barracco sono stati espropriati 8546 ettari.

RIVERA. Ma insomma questo esproprio è stato fatto? (*Commenti*).

MICELI. Ho detto, caro collega, che nella Sila sono stati proposti per l'esproprio 76.000 ettari, che sono stati espropriati circa 40.000 ettari. Entro tali proposte e tali espropri sono compresi appunto gli 8546 ettari di Alfonso Barracco: non ho alcuna ragione di nascondere o di smentirlo. Ho detto che ai contadini sono stati dati sinora soltanto circa 2800 ettari, e neppure questo è stato da alcuno dei presenti, Governo compreso, rettificato o smentito.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella ha la più ampia libertà di parola, ma vorrei osservare che, se lo svolgimento delle interpellanze si diffondesse in questo modo, ciò costituirebbe la migliore propaganda contro le interpellanze. Il Presidente sarà sempre esitante a metterle all'ordine del giorno. Vorrei prospettare la speranza, per me e per la Camera, che entro domani sera questo dibattito abbia fine.

MICELI. Signor Presidente, non posso essere giudice di me stesso, però ritengo di non aver detto nulla che non abbia diritto di dire.

PRESIDENTE. Non ne dubito. È solo questione di misura.

MICELI. Ho ancora solo quattro cartelle di appunti.

Dicevo, a Barracco sono stati espropriati 8546 ettari. In media, questi 8546 ettari sono di terreno seminativo e cespugliativo. Supponiamo, e non siamo distanti dal vero, che tali terreni espropriati abbiano un reddito imponibile medio (1937-1939) di lire 100 per ettaro:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

in tutto 854.644 lire di reddito totale espropriato. Gli sono rimasti 3016 ettari, costituiti in gran parte da terreni alberati, dei quali alcuni hanno 700 lire di reddito per ettaro. Per essi il reddito medio può ritenersi oggi non inferiore alle 400 lire per ettaro. Quindi, per i terreni che gli sono rimasti, il reddito è di 1.206.400 lire.

Qual'era la consistenza totale fondiaria di Barracco in ettari di terra ed in lire di reddito? In ettari 11.562, in reddito lire 2.061.000 (somma delle lire 1.206.400 di reddito rimasto e delle lire 854.600 di reddito espropriato).

Dividendo lire 2.061.000 di reddito totale per il numero totale degli ettari 11.562, abbiamo il reddito medio per ettaro di lire 180.

Se volessimo applicare a Barracco la legge stralcio ci troveremmo di fronte ad un proprietario che ha un reddito complessivo di 2.601.000 lire, con un reddito unitario di 180 lire per ettaro.

Quale scorporo prevede per questo proprietario la legge stralcio?

A questo punto le cose diventano molto semplici. Mettiamo in azione la macchinetta della tabella. Non c'è più da sbagliare: entra in azione la automaticità della legge, così cara al ministro Segni, e che anche noi apprezziamo!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma voi l'avete combattuta!

MICELI. Non basta un criterio di automaticità per far accettare una legge profondamente sbagliata nello spirito e nelle norme.

Applicando la tabella, analiticamente, risulterebbe un reddito da scorporare al signor Barracco Alfonso di lire 1.857.450. Quindi, se avessimo applicato la legge stralcio al proprietario Alfonso Barracco, avremmo scorporato 1.857.450 lire di reddito.

Quanto reddito gli è stato invece scorporato con la legge Sila? Lo abbiamo visto 854.600 lire. Che cosa rappresentano in percentuale queste 854.600 lire di fronte alle lire 2.061.000 di reddito complessivo? Il 41 per cento. Se avessimo applicato la legge stralcio avremmo invece scorporato lire 1.857.450, che avrebbero rappresentato il 90 per cento del reddito complessivo.

Con la legge Sila abbiamo scorporato a Barracco (ed agli altri latifondisti) meno della metà (41 per cento su 90 per cento) di quanto avremmo potuto scorporare con la legge stralcio. Perciò una legge, che avrebbe dovuto essere fatta per colpire di più i più grossi proprietari, ha fatto un favore a questi grossi proprietari!

BAVARO. Non si può parlare di un « favore »!

MICELI. Favore relativo, nei confronti della legge stralcio. Ma favore anche in senso assoluto. A questo barone Alfonso Barracco per gli 8546 ettari espropriati sapete quanto gli si offre? 441 milioni di lire con un interesse del 5 per cento!

PUGLIESE. Quanto viene ad ettaro?

MICELI. Non interessa il prezzo unitario, interessa la considerevole somma messa a disposizione di Barracco.

Tenuto conto, onorevoli colleghi, che sono stati proposti per l'esproprio, oltre che i peggiori terreni, perché tali in genere sono quelli trasformabili, quei terreni di Barracco (e degli altri agrari) sui quali Barracco (e gli altri) non hanno praticamente alcuna disponibilità. Infatti voi avete curato che le terre da espropriare per prime fossero le terre concesse alle cooperative, terre vincolate da decreto prefettizio, la cui concessione avrebbe potuto essere prorogata per 19 anni. Avete espropriato quelle terre che i vari Alfonso Baracco non sentivano più loro, perché i contadini le avevano conquistate con la loro lotta e migliorate col loro sudore; quelle terre su cui non si pagavano più canoni ma indennità; quelle terre che non potevano essere tolte ai contadini che per eccezionali motivi, con decreto di revoca!

Di quale altra terra avete liberato questi grandi proprietari? Della terra concessa dal proprietario a coltivatori diretti con contratti precari di colonia e mezzadria, di affittanza, quei contratti che voi sapete prorogati annualmente e che voi sapete far parte della legge sui contratti agrari, che prevede la stabilità perenne del coltivatore sul fondo, di quelle terre di cui i proprietari difficilmente avrebbero potuto disporre, anche attraverso le larghe maglie della legge dei contratti agrari. Quindi a Barracco e agli altri grossi agrari, attraverso l'applicazione della legge Sila, voi avete tolto le terre peggiori, le terre delle quali non avevano più alcuna pratica disponibilità, e per queste terre voi avete dato agli agrari somme ingenti. Per questo sosteniamo che gli agrari, attraverso la legge Sila, hanno fatto un affare. È inevitabile che si continui così e che non si possa porre rimedio a quanto è stato fatto? Orbene, noi riteniamo che il rimedio ci può essere. Guardate, una obiezione che può fare il ministro (se non l'ha pensata, gliela suggerisco io) è questa: non possiamo applicare una legge *ad personam*; non possiamo applicare a Barracco la legge stralcio perché questa ci frutterebbe più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

espropri della legge Sila, e ad altri medi proprietari la legge Sila, perché questa ci frutterebbe più espropri della legge stralcio.

In verità non posso affermare di aver fatto il calcolo comparativo (perché me ne mancano i dati) dell'applicazione della legge stralcio e della legge Sila per tutti i proprietari del comprensorio. Quindi non posso affermare che la legge stralcio, applicata a tutto il comprensorio silano, frutterebbe più dei 76.000 ettari (e potrebbero essere di più) ottenibili con la legge Sila. Io penso di sì. Ma anche se non fosse così, che cosa dovremmo dedurre? Che sostanzialmente abbiamo applicato al comprensorio della Sila una legge la quale ricava i 76.000 ettari di esproprio preferibilmente dalla piccola e media proprietà e in modo minore di quanto si potrebbe con la legge stralcio dalla grande proprietà. Di questo tutti noi sappiamo degli esempi dolorosi di professionisti di alcuni paesi ai quali l'Opera della Sila ha preso poche decine di ettari di terra per arrivare ai 76.000 ettari, mentre a Barracco ha lasciato oltre 3000 ettari di terra.

Quindi, in fondo, l'applicazione della legge Sila fatta in Calabria, a prescindere delle modalità, da chi è dirigente, dal funzionamento dei trattori, dagli sperperi, ha portato a questo risultato: che, invece di essere una legge più radicale ai danni della grande proprietà, è stata una legge che ha favorito, rispetto all'applicazione della legge stralcio, la grande proprietà.

Per questo noi chiediamo che la legge stralcio venga applicata nella zona della Sila. Non vi è nessuna difficoltà, onorevoli colleghi. Lo stesso onorevole ministro ha detto in sede di discussione generale della legge Sila che nulla si opponeva alla possibilità di applicazione di tale legge nel comprensorio silano, previo coordinamento.

Questa richiesta, che fa sorridere l'onorevole Pugliese...

PUGLIESE. Per amor di Dio!

MICELI. ...come richiesta aberrante, trova il fondamento nelle esigenze dei contadini e delle popolazioni calabresi. Ai contadini bisogna dare terra sufficiente, e presto. Noi legislatori dobbiamo trovare lo strumento per raggiungere questo scopo. Abbiamo visto che la legge Sila, oltre a favorire i più grossi proprietari, si ferma ad un certo punto, lasciando insoddisfatta la fame dei contadini poveri. Cerchiamo di trovare uno strumento legislativo che faccia superare questo punto, andando incontro alle esigenze dei contadini.

Dicevo che questa non è semplicemente la mia proposta: è la proposta di tutti i contadini calabresi; e di questa proposta tengano conto tutti coloro che vivono a contatto con le masse calabresi.

Devo leggere un altro capoverso della mozione dei sindacalisti calabresi della C.I.S.L. approvata nel convegno di Catanzaro nel maggio 1951. Se al punto 4° non si chiede l'estensione della legge stralcio a tutta la Calabria (come noi chiediamo), ma ad alcune zone della Calabria, dove particolarmente evidente ne è l'applicabilità, per l'estensione della legge stralcio in tutto il comprensorio della Sila, la mozione non ammette dubbi. Leggesi al punto 6°: « Si insiste (vuol dire che era già stato richiesto) nel richiedere al potere esecutivo l'estensione della legge stralcio in tutta la zona nella quale è in esecuzione la legge Sila, per rendere possibili ulteriori espropriazioni (il mio calcolo non era campato in aria: anche senza calcoli i contadini calabresi sanno che ulteriori espropriazioni possono esserci e devono esserci, perché vedono i 3016 ettari rimasti a Barracco!) contro i grossi proprietari, che, malgrado gli espropri già effettuati, detengono tuttora proprietà anche superiori (bontà loro!) ai 300 ettari (altro che 300 ettari!) ».

Orbene, non è una richiesta di parte, ma è un'esigenza di tutta la popolazione. E come esigenza di tutta la popolazione, trova naturale manifestazione in tutte le correnti politiche e sindacali. La trova in noi, la dovrebbe trovare anche nei deputati calabresi della maggioranza, che non sono estranei alle esigenze delle masse dei contadini loro elettori.

Per tornare alle necessità di estendere la legge stralcio a tutta la Calabria, si può forse dire che la zona calabrese sia una zona a coltura intensiva? Guardate: non vi possono essere due pesi e due misure nella definizione di zona o coltura intensiva. Il Governo, insieme col decreto n. 68, che stabiliva la zona di Caulonia come zona della legge stralcio (unica zona della legge stralcio in Calabria), e per la quale si realizzeranno a stento 1500 ettari di esproprio, promulgò un altro decreto, il n. 69, che per strana combinazione si legge proprio accanto al 68 sulla nostra *Gazzetta ufficiale*. Con questo decreto n. 69 il Governo stabilisce tra l'altro che è incluso in un comprensorio di legge stralcio tutto il comune di Ravenna. Io non voglio far paragoni. Vorrei invitare tutti i colleghi a venire nella zona più intensivamente coltivata della regione calabrese, e poi ad andare nella zona più abbandonata e depressa del comune di Ravenna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

I paragoni li faranno poi loro e diranno se una legge, che permette di considerare comprensorio di riforma il comune di Ravenna, possa escludere dalla sua applicazione tutto il territorio calabrese perché ritenuto a coltura più progredita! Ma forse il comune di Ravenna è stato compreso non perché sia una zona depressa, ma perché in questo comune esiste una federazione delle cooperative, la quale, attraverso il lavoro e la lotta di cinquant'anni dei braccianti ravennati, ha costruito un patrimonio fondiario dei lavoratori: il patrimonio della Raspona e della tenuta Mandrioli (prima lande abbandonate, ora moderne aziende di alta produttività), di circa 2000 ettari, e su cui il professor Rossi, il dirigente democristiano dell'ente della colonizzazione del delta padano, ha già messo gli occhi e spera di poter mettere le mani.

Dovremmo forse assistere a questo assurdo: che i terreni coltivati, migliorati, conquistati dalla organizzazione cooperativa, nei quali voi qui potete vedere le stalle, le case coloniche, i canali, le macchine, i tipi più progrediti di coltura, debbano essere soggetti ad espropriazioni (ed a questo già si pensa!), mentre i terreni della nostra Calabria devono essere esentati dalla legge stralcio? Forse al latifondista Alfonso Barracco dovranno rimanere ancora in proprietà oltre 3000 ettari di terra (in gran parte usurpata) mentre ai cooperatori di Ravenna sarà tolta parte di quella terra conquistata e redenta con la lotta, col sacrificio, col lavoro? È una risposta che attendiamo. Ci auguriamo che la riforma operi, come la Costituzione vuole, per colpire la grande proprietà, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori: ma i lavoratori non tollereranno che mostruosità del genere di quelle prospettate vengano condotte a termine.

Un'altra domanda voglio rivolgere all'onorevole ministro e ai colleghi che mi ascoltano. Se noi non estendiamo alla Calabria la legge stralcio e limitiamo semplicemente l'applicazione di alcuni provvedimenti alla Sila e alla zona di Caulonia, di quale riforma beneficerà il resto della Calabria?

Forse di nessuna riforma? Credo che questo sia da escludere, perché la Calabria ha pure bisogno di una redistribuzione fondiaria e di un miglioramento delle condizioni dei lavoratori e della economia agricola.

Forse voi mi direte che sarà applicata la riforma generale. Ebbene, se esamino la divisione territoriale che è stabilita nel disegno di legge di riforma generale, cioè se

esamino la definizione delle zone A, B, C, non posso ascrivere il resto della Calabria alla zona A, che è la zona irrigua della cascina lombarda (mi augurerei che la Calabria fosse in queste condizioni, ma purtroppo non lo è!); non posso ascrivere alla zona C (zone residue del territorio nazionale escluse quelle A e B, ma in effetti zone speciali come quelle montane, ecc.). Non resta che l'unica logica via di uscita, ascrivere la Calabria nella zona B, cioè in quella nella quale praticamente deve operare la legge stralcio. Se noi non comprendiamo tutto il territorio calabrese nella zona di applicazione della legge stralcio, noi, da questo momento, neghiamo alle popolazioni calabresi anche l'inizio di quella riforma fondiaria alla quale hanno diritto. I contadini calabresi si sono battuti e hanno lottato per la riforma fondiaria, che essi vedono sempre annunciata e mai realizzata.

I quattro contadini calabresi caduti nella lotta per la terra non chiedono vendetta, chiedono giustizia: chiedono che sia data la terra a coloro che sono sopravvissuti, perché la loro lotta e il loro sacrificio non siano stati vani. Se il Governo continuerà a rimanere sordo ai richiami delle genti di Calabria, i contadini e le popolazioni calabresi, uniti, continueranno e condurranno a fondo quella santa battaglia, che porterà, insieme con la conquista della terra, alla rinascita della loro regione. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre interpellanze è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, i disegni di legge:

« Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali »;

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 »;

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione di lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o legislativa.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere se non abbiano messo allo studio, o intendano di farlo, una ricerca intesa ad accertare i difetti dell'attuale legislazione sull'istituto delle società azionarie, ed a prospettare i mutamenti desiderabili, in particolare per una maggior tutela delle minoranze, onde evitare la degenerazione dell'istituto e la sfiducia del risparmiatore isolato.

(2805)

« TREMELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le ragioni che hanno determinato l'improvviso licenziamento collettivo di 30 operai dall'arsenale di Taranto, licenziamento avvenuto senza motivazione di sorta ed in violazione dell'accordo in vigore che prevederebbe per casi del genere la preventiva consultazione della commissione interna; e per conoscere altresì se non ritenga opportuno intervenire di urgenza per la revoca del provvedimento, pregiudizievole, data la grave situazione della disoccupazione esistente in Taranto.

(2806)

« ROBERTI, BASILE, LATANZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia al corrente del divieto opposto dal questore di Roma ad una manifestazione per l'italianità di Trieste indetta in Roma per il 14 luglio 1951, con regolare richiesta di autorizzazione, da associazioni ed enti combattentistici e nazionali; e se intenda intervenire immediatamente, onde il divieto sia revocato.

(2807)

« CUTTITTA, ROBERTI, CONSIGLIO, MIEVILLE, ALMIRANTE, MICHELINI, PERONE CAPANO, VIOLA, NITTI, RUSSO PEREZ, LATANZA, SCIAUDONE, DI FAUSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per avere notizia circa lo sfratto di 13 famiglie abitanti alla Garbatella, piazza della Pantera, 6.

(2808)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, circa le misure che intende adottare per risolvere lo spinoso problema delle comunicazioni tra le isole Pelagie e la Sicilia.

(2809)

« GIULIETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere come intende provvedere per salvaguardare il decoro del corpo degli ufficiali delle forze armate pubblicamente posto in discussione in persona di un loro altissimo capo, il quale, ripetutamente indicato da un settimanale politico della capitale siccome autore di gravi indecatezze commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, non risulta abbia finora provveduto alla tutela della propria dignità, chiamando l'autore delle accuse a rendergliene conto davanti al tribunale, e ingenerando, con tale suo contegno negativo, il sospetto che queste possano essere fondate.

(2810)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza dell'arresto del cittadino italiano Eraldo Pintori, funzionario della Legazione italiana presso il Governo rumeno, arrestato a Bucarest dalla polizia segreta rumena la sera del 27 aprile 1951, alla vigilia del suo definitivo rientro in Italia; e per conoscere quali passi ha eventualmente effettuato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5679)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno dare un maggiore contributo ai Comitati della caccia, dati i lauti proventi delle tasse di licenza di porto d'arme e data la necessità di adibire e, quindi, pagare un numero sufficiente di guardie giurate per far cessare il braconaggio. Si fa presente, per esempio, che la sezione cacciatori di Padova paga, con 9000 soci, oltre venti milioni per tasse di licenza; onde sarebbe giusto assegnare, non 800.000 lire, ma quattro o cinque milioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5680)

« RUSSO PEREZ ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quale fondamento abbiano le notizie pubblicate dai giornali, anche in relazione al comunicato dell'Istituto centrale di statistica, secondo cui, dovendosi effettuare nel prossimo mese di novembre le operazioni di censimento, si renderebbe necessario rinviare a più tardi le elezioni amministrative, già previste e autorevolmente annunciate per il prossimo autunno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5681)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali ha ritenuto di emanare la circolare n. 4, protocollo 2/4360, del 14 giugno 1951, avente per oggetto: « Legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. Norme in materia di finanza locale. Imposta di famiglia », e cioè relativa a materia che in sede parlamentare si era concordato di fissare per legge, benché nessun particolare motivo di forza maggiore o di urgenza risulti sopravvenuto a giustificare la violazione di quanto stabilito.

« Per conoscere, altresì, quanto al contenuto della predetta circolare:

come giustifichi l'arbitraria identificazione del concetto di « fabbisogno fondamentale », di cui all'articolo 44 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, con quello di « minimo imponibile » portato dalla lettera a) dell'articolo 118 del testo unico sulla finanza locale del 1931 e quindi l'illazione che competenti a quantificare il fabbisogno stesso siano le giunte provinciali amministrative anziché, come sembrava pacifico, i consigli comunali; e la non meno arbitraria fissazione di una scala nazionale delle aliquote avente, per di più, la caratteristica di essere riferibile ad imponibili che variano non col variare dei componenti la famiglia, ma col variare delle persone a carico;

come concili con i conclamati fini di perequazione tributaria e con i principi stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione « suggerimenti » come quello di non più applicare la detrazione del 50 per cento per i redditi di lavoro o quello di fare « ogni sforzo per allargare la platea tributaria ».

« Per conoscere, infine, se non ritenga opportuno disporre l'accantonamento delle direttive di cui sopra in ordine alle seguenti considerazioni:

data la dubbia legittimità delle direttive, la loro applicazione esporrebbe i comuni a

una serie di impugnative e di ricorsi tale da rendere problematico lo stesso tempestivo gettito dell'imposta;

nel caso in cui, come è possibile, il Parlamento adottasse una soluzione legislativa diversa da quella contenuta nella circolare di cui sopra, i comuni sarebbero gravati da un duplice lavoro con enorme perdita di tempo e di danaro. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5682)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui il Commissariato nazionale gioventù italiana ha sottratto al Patronato scolastico di Venezia la gestione della colonia alpina di Cima Gogna (Belluno), colonia che ha accolto sempre gratuitamente i bambini più poveri e bisognosi della provincia di Venezia; e se corrisponde a verità che d'ora in avanti la colonia suddetta accoglierà soltanto bambini le cui famiglie pagheranno mensilmente 14.500 lire di retta. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5683)

« OLIVERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda finalmente finanziare il progetto per la costruzione del pontile di approdo sulla spiaggia di Gioia Tauro, a cui è legato in gran parte l'avvenire industriale e commerciale di quel comune ed il benessere di altri 30 comuni del retroterra, che gravitano su quello e costituiscono la più ubertosa zona della regione calabrese.

« L'interrogante fa presente che il progetto relativo a tale opera, prevista fin dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, in considerazione appunto della sua vitale importanza, si trascina da anni dal Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle opere marittime, e l'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria; senza mai entrare in una fase concreta; e che, recentemente, cioè il 26 giugno 1951, con nota n. 13984, venne dal suddetto ufficio del Genio civile, che effettuò le modifiche del caso e l'aggiornamento dei prezzi, rimesso a codesto Ministero per il finanziamento; finanziamento che, in vista della tremenda disoccupazione che travaglia la provincia di Reggio Calabria, dovrebbe essere disposto subito per consentire che i lavori potessero essere iniziati durante l'attuale stagione estiva. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5684)

« GERACI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se gli consta — ed in caso affermativo quali provvedimenti intende prendere — che la nuova disposizione in base alla quale tutti i pensionati di Roma sono costretti a rivolgersi, per riscuotere la pensione, a soli quattro fra i più importanti uffici postali della città, ha procurato agli interessati un disagio inenarrabile.

« L'interrogante ha constatato di persona, stamane 12 luglio 1951, che presso l'ufficio postale di Ostiense si sono accalcate, per delle ore, parecchie centinaia di persone, molte delle quali hanno dovuto sostare sotto la canicola di questo torrido luglio perfino in mezzo alla strada ed alcune — specialmente tra gli invalidi di guerra — sono state colte da maleore.

« L'interrogante si permette di suggerire che il pagamento delle pensioni avvenga presso qualsiasi ufficio postale di scelta da parte degli interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5685)

« BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quale azione il Governo abbia svolto e quale azione intenda svolgere, dato l'atteggiamento del Governo militare alleato del Territorio Libero di Trieste, per tutelare l'italianità della zona e la realizzabilità dell'impegno tripartito del 20 marzo 1948.

(604)

« RUSSO PEREZ ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione il Governo italiano intenda svolgere presso gli Stati firmatari della dichiarazione tripartita, al fine di trovare una soluzione che, lasciando impregiudicata la medesima, risolva almeno temporaneamente il problema della zona B.

(607)

« BARTOLE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Mi permetto di chiedere all'onorevole Presidente di farsi interprete presso il ministro dell'interno della richiesta di una risposta urgente alla interrogazione, da me e da altri presentata nel corso della seduta di oggi, intorno alla mancata concessione, da parte del questore di Roma, della autorizzazione alle associazioni combattentistiche di tenere una manifestazione per l'italianità di Trieste. Tale manifestazione sarebbe stata fissata per sabato 14 luglio. È nostro intento chiedere al Governo la revoca della negata autorizzazione.

PRESIDENTE. Prego il ministro Segni di farsi interprete presso il ministro dell'interno di questa richiesta.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (*Modificato dal Senato*). (228-B);

Accordo tra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni. (*Approvato dal Senato*). (1204);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. (*Approvato dal Senato*). (1109);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948. (*Approvato dal Senato*). (1202);

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949: a) Avenant al Protocollo del 15 ottobre 1947, concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia; b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) Scambi di Note. (*Approvato dal Senato*). (1646);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria concluso a Budapest il 28 marzo 1950. (1786).

2. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repposi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

7. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

8. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI